

BOZZE DI STAMPA

26 novembre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (1994)**

TOMO II

dall'articolo 9 all'articolo 34

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 9

9.1

**RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «in considerazione degli effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19,» e prima delle-parole:*

«per l'anno 2020,», *sono inserite le seguenti*: «, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;

b) il comma 2 è soppresso.

9.2

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto», inserire le seguenti: «nonché le attività di tour operator e agenzie di viaggio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.3

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;*

2) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 390 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 143,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.4

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.5

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, all'ultima riga, il seguente periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

9.6

MANCA, PITTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 60 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.8

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77-e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.9

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

9.10

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, il periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» è sostituito dal seguente capoverso: «qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126».

9.11

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» *con le seguenti:* «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera *h*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

9.12

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» *con le seguenti:* «. Qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria (IMU) di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «101,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «111,6milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a io milioni euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.13

COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» *inserire le seguenti:* «i soggetti passivi di imposta ovvero».

9.14

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1 dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «i soggetti passivi di imposta».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'articolo 9, comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi di imposta».

9.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 1, la parola: «proprietari» è sostituita con le seguenti: «soggetti passivi».

9.17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ovvero pur non essendo gestori delle attività ivi esercitate dimostrino di non aver percepito, nella seconda metà del 2020 o in parte di essa, i corrispettivi relativi ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alla locazione dei predetti immobili»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) cui si fa riferimento al precedente comma, nei casi in cui gli immobili e le relative pertinenze in cui si sarebbero potute esercitare le attività

di cui all'allegato 1 del presente decreto siano, nel corso del 2020, rimasti sfitti per eventi riconducibili all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.».

9.18

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» aggiungere le seguenti: «o che i relativi proprietari non abbiano percepito i canoni di locazione per il periodo che va dal 1 aprile 2020 sino al 30 novembre 2020, e che si scorpori la seconda rata IMU, in misura percentuale secondo la seguente tabella:

Mesi di locazione non pervenuta al proprietario	Percentuale di sconto seconda rata IMU
1	15%
2	30%
3	45%
4	60%
5	75%
6	85%
7	95%
8	100%

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.19

GIROTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «106,6milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.20

MANCA, PITTELLA

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 30 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2094, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.21

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in corredo ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.22

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.23

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.24

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo il periodo: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate», è inserito il seguente: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.25

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.26

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.27

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere quanto segue: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.28

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGGNI

Al comma 1 dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.29

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:

«Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.30

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.31

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. E sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.32

MONTANI, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della ge-

stione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.33

FERRO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.34

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, nu-

mero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori onere, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.36

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri di cui al comma 10-bis dell'articolo 9, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro, del ministero della salute per 10 milioni di euro e del ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.37

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione e 190 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.38

PITTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.39

MOLES, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.40

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.41

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili

ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

9.42

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

9.43

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese turistico-ricettivi e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione , pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54;5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.44

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto: - sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo; - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo; - appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

9.45

GALLONE, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020,

n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
 - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
 - appartengono allo stesso gruppo».
-

9.46

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile, sono sostanzialmente coincidenti in quanto legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, oppure interessati da un rapporto di partecipazione o controllo o appartengono allo stesso gruppo».

9.47

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
 - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
 - appartengono allo stesso gruppo».
-

9.48

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, si applica anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile siano legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «111,6milioni di euro».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.49

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura prevista dal presente articolo nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica altresì nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51% al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.».

9.50

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.51

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGNI, GALLONE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.

9.52

PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.».

Conseguentemente al comma 4 le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.53

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 18 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. i, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.54

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

9.55

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 69 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.56

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone

relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.57

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.58

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'atti-

vità turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.59

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.60

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.61

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività, ove pur mancando la coincidenza assoluta "proprietà-gestione" (medesimo soggetto giuridico) sia riscontrata una stretta correlazione fra proprietà e gestione in ambito familiare oppure, nell'ambito di società partecipate da uno o più soggetti che siano anche proprietari dell'immobile o viceversa».

9.62

NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli immobili e alle relative pertinenze i cui proprietari non siano gestori delle attività esercitate indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel limite di 100 milioni di euro nell'anno 2020.».

Al comma 3, le parole: «101,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «201,6 milioni di euro».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2-bis e 3 pari a 221,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5663,096»;

b) dopo lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

9.63

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il 3 comma aggiungere il seguente

«3-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, verificatisi sia nel periodo, compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

9.64

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge n. 1089 del 1939)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo

18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.65

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili all'imposta immobiliare semplice e all'imposta municipale-immobiliare delle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4-ter. A fronte delle minori entrate derivanti dal comma 4-bis, alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un ristoro di 100 milioni di euro per l'anno 2020, ai cui oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.66

FERRARI, PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è inserita la seguente:

"h-bis) i terreni agricoli di proprietà degli enti gestori dei collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.67

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 177, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "manifestazioni" è aggiunto: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.68

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78, comma 1, lettera *d*) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge, dopo le parole: "spettacoli" è aggiunto: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione de! Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.69

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e). Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

9.70

MIRABELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, per l'anno 2020, verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e ai fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dai pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dai canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

MODENA, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

sono state ignorate da parte del Governo le proposte del Coordinamento unitario dei Proprietari Immobiliari;

non sono state inserite norme in grado di incidere sul cambiamento delle politiche abitative,

impegna il Governo:

a prevedere norme che risolvano il problema delle morosità;

a realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica per le fasce deboli;

a prevedere l'azzeramento dell'IMU per chi ha immobili occupati senza titolo o da conduttori morosi e delle imposte dirette (Irpef e cedolare secca);

ad estendere la cedolare secca al 10 per cento a tutte le locazioni abitative a canone concordato in tutti i comuni;

a ridurre la tassazione sulle seconde case fuori dal luogo di residenza, utilizzate per uso personale.

EMENDAMENTI

9.0.1

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* Quadro temporanea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b)* e *d)*".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.2

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo-78, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto-dei limiti e-delle condizioni-previsti dalla sezione 3.12 della-Comunicazione della-Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 268,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Mini-

stro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

9.0.3

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera d" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche"».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti

per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

9.0.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche."».

9.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni".».

9.0.6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Cancellazione IMU per 112021 per le imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-*bis*:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*)".

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 463,2 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 463,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

9.0.7

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e)"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 167 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

9.0.8

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della seconda rata IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

9.0.9

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini per il pagamento IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.».

9.0.10

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex Digs. 42/2004 (già L.1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.11

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lett. *b*-bis), dopo la parola: "manifestazioni" aggiungere le seguenti: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore orafo-argentiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione eu-

ropea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.13

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Cancellazione della TARI per il 2021
per le imprese del comparto turistico)*

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'art. 61, comma 2, lettere *a), l), m) e r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

9.0.14

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Cancellazione della TARI per il 2021
per le imprese del comparto turistico)*

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a), l), m)* e *r)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.0.15

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Cancellazione della TARI per il 2021
per le imprese del comparto turistico)*

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a), l), m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.0.16

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure relative alla TARI per i comuni)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della TARI e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della TARI corrispettiva di cui all'articolo 1 comma 688 della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla TARI, o alla TARI corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti-relativi-al 2020 e della copertura finanziaria della riduzio-

ne di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, -nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della TARI, o della TARI corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di TARI o TARI corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.17

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Riduzione Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed

all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa-morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze-domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari-corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività-economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del-fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai-comuni a soste-

gno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.18

DAMIANI, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle

risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.19

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Riduzione della Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità og-

getto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.20

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la

presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.21

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione

dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente Gomma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.22

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Calcolo delle tariffe relative alla tassa comunale sui rifiuti ed alla TOSAP)

1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, i Comuni possono detrarre i giorni dell'anno solare corrente, durante i quali, nel corso dell'emergenza legata alla diffusione del contagio del virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.

2. Per il calcolo delle tariffe relative alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, e non beneficianti delle misure di cui all'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono detraibili, nel corso dei mesi di dicembre 2020 e di tutto l'anno solare 2021, e previa autocertificazione da presentare ai Comuni, le somme relative ai periodi di apertura nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020».

9.0.23

BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.24

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.25

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del-Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.27

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modalità di riscossione della TARI)

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.28

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.29

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Articolo 9-bis - Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani

economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.30

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.31

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.32

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.33

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.34

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafo-argentiero)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.35

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria cosiddetto Canone unico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

- b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
- c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
- d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, articolo 1, pari a 80 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 70 milioni di euro e del Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.36

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;

b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;

c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;

d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento; Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.37

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.38

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, verificatisi nel 2020 sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbli-

che, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

9.0.39

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020, alle imprese che svolgono attività economiche e che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, hanno subito restrizioni o limitazioni allo svolgimento delle medesime attività, è concessa una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che le imprese di cui al comma precedente, nel mese di aprile 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno di cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.40

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Prelievo erariale unico e canone sugli apparecchi da intrattenimento)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020».

9.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 154 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a: "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

9.0.42

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della «Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2020».

9.0.43

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica ai contributi erogati per l'emergenza Covid.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 350 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 400 milioni a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

9.0.44

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di far fronte alla crisi economica di imprese e contribuenti determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto-legge, i versamenti ad esso relativi possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021 senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni».

9.0.45

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità";

b) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica quanto previsto dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991 n. 413"».

9.0.46 (testo 2)

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 dicembre 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo

reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.

4. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite ai Comuni secondo i criteri e le modalità previsti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

9.0.47

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerta con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.48

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.49

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9 bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'eser-

cizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma I del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.50

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.51

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.52

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.53

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.54

DAMIANI, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

9.0.55

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.56

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.57

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.58

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.59

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.60

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

9.0.61

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti e affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.62

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.63

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.64

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.65

DAMIANI, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.66

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.67

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.68

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazione accertate relative all'esercizio di bilancio 2016.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 1.172.627,67 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.69

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Controllo per gli enti strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267T, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma precedente, valutati prudenzialmente in 2 milioni-di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.70

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243».

9.0.71

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura
delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti
locali che non rispettino, alla data del 31dicembre 2020, i livelli minimi di
copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma
5 del citato articolo 243».

9.0.72

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.73

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.74

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è soppresso».

9.0.75

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.76

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.77

SANTANGELO, MANTOVANI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.78

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli istituti scolastici e le province possono sospendere i pagamenti relativi a concessioni, utenze e contributi dei bar scolastici per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Per il ristoro agli istituti scolastici e province a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

9.0.79

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

9.0.80

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "al medesimo nucleo familiare" inserire le seguenti: "come definito ai fini contributivi Inps,"».

9.0.81

LUPO, ANASTASI, ANGRISANI, COLTORTI, D'ANGELO, DI GIROLAMO, DONNO, LANZI, MANTERO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro si considerano effettivi ovvero non continuativi.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche ai lavoratori che subiscono una riduzione delle ore mensili di lavoro pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso a fondo medesimo.».

9.0.82

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.83

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.84

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.85

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "7 per cento".».

9.0.86

PICETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *b*) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "unità immobiliari" ovunque ricorrano sono aggiunte le seguenti: "anche possedute dallo stesso soggetto, nel limite di due"».

9.0.87

GASPARRI, PICETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448)

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole: "per la quota millesimale corrispondente;" sono aggiunte le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì

i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di: trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

"49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento ,con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità con procedura semplificata e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vin-

colo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.".

2. Al decreto legge del 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge n.136 del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà"».

9.0.88

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'art. 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.».

9.0.89

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della discipline sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.».

9.0.90

TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre-1994, n. 724;

2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

9.0.91

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta la domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decre-

to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui-agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.92

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argenteria potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, ferma restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.93

BATTISTONI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizione in materia di società agricole)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3," sono inserite le seguenti: "nonché all'articolo 2, comma 4-bis,".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.94

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

Art. 10

10.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «della dichiarazione dei sostituti d'imposta» con le seguenti parole: «delle dichiarazioni annuali anno d'imposta 2019 e dei sostituti d'imposta».

10.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021».

10.3

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10.4

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «modello 770» aggiungere le seguenti: «e altre proroghe»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato "1 ottobre 2020", sostituire con "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.5

TARICCO, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e altre proroghe»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo-

lo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° ottobre 2020", ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, dopo il n. 19 è inserito il seguente: "19.1 Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

10.7 (già 10.0.52)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Preswidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 ».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

BERNINI, ROMEO, CIRIANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta nello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziare esclusi-

vamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolento hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relati vi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G10.101

BERNINI, ROMEO, CIRIANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziare esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolente hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G10.102

CRUCIOLI, FENU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini d'indebitamento netto e di 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, da destinare al ristoro di tutte quelle attività economiche che siano state direttamente o indirettamente interessate dalle restrizioni adottate con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che:

l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'articolo, abrogando l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto «Cura Italia», ne ha infatti ripreso ed integrato i contenuti,

semplificando le relative procedure di accesso, incrementando le coperture della garanzia ed ampliando la platea dei beneficiari;

secondo i dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato dell'11 novembre 2020, le richieste di garanzia relative ai finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità» hanno superato i 101 miliardi di euro;

il Ministero dello Sviluppo Economico e il Mediocredito Centrale hanno segnalato che ammontano complessivamente a 1.256.199 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità», nel periodo compreso fra il 17 marzo e il 10 novembre 2020 relative ai finanziamenti in favore d'impresе, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 101,8 miliardi di euro. In particolare, le domande relative alle misure introdotte con i decreti «Cura Italia» e «Liquidità» sono state finora 1.250.442, pari ad un importo di circa 101,2 miliardi di euro, essendo oltre 976.522 di tali domande riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 19,1 miliardi di euro, erogabili senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;

secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico e del Mediocredito Centrale, alla data dell'n novembre sono state accolte circa 1.245.023 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, di cui 1.239.439 ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto Liquidità;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 13 del «decreto liquidità» introduce anche a beneficio dei soggetti beneficiari dei finanziamenti d'importo superiore a 25.000 euro la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi;

il preammortamento, che può essere facoltativamente previsto nel quadro di un piano di ammortamento di un finanziamento, è il periodo iniziale che intercorre fra la data della stipula del contratto di finanziamento e quello di restituzione delle quote capitale. Nel corso di tale periodo, viene corrisposta dal debitore una quota degli interessi e tali corrisposizioni non intaccano il capitale, restando il debito residuo pari all'importo finanziato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a garantire la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020, della decorrenza dei piani di preammortamento fino a ventiquattro mesi per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro garantiti, ai sensi dell'articolo 13 del «decreto Liquidità», dal Fondo di garanzia per le Pmi, al fine di evitare che, in questa delicata fase della crisi pandemica che rischia di avere anche un impatto estremamente negativo sul già provato tessuto economico del Paese, le micro, piccole e me-

die imprese beneficiarie debbano far fronte al pagamento di quote d'interessi sui finanziamenti garantiti;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative dirette ad assicurare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza della durata delle disposizioni di cui all'articolo 13 del «decreto Liquidità» in materia di potenziamento ed estensione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PML.

EMENDAMENTI

10.0.1

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art 10-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro, per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri dal precedente comma, complessivamente pari a 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34."

10.0.2

ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla fine dello stato di emergenza, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,15% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

2. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a dare attuazione al presente articolo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

10.0.3

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Le autorizzazioni ambientali, comunque denominate, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 luglio 2021, si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.4

FAGGI, BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.5

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni"».

10.0.7

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di sei mesi».

10.0.8

Emanuele PELLEGRINI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.0.9

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafa-argentiero, sono effettuati entro il 31 marzo 2021 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di marzo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 52 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 78 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.10

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per far fronte all'emergenza Coronavirus per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e quelli relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 agosto 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

10.0.11

VANIN, MONTEVECCHI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, RUSSO, GIROTTI, LOREFICE, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e agevolare la messa in sicurezza di residenze sanitarie assistite e di altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione. I buoni di

cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma i, paria 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.12

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2021, per i pagamenti di importo superiore a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

10.0.13

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei versamenti del PREU)

1. Ai fini del versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio, le scadenze relative alle competenze a saldo del quinto e del sesto periodo contabile 2020 sono prorogate, rispettivamente, al 29 gennaio 2021 ed al 22 gennaio 2021 con possibilità di rateizzazione nei seguenti termini:

a) il saldo del quinto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 29 gennaio 2021 e con termine ultimo al 31 agosto 2021, in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo;

b) il saldo del sesto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 22 gennaio 2021 e con termine ultimo al 30 aprile 2021, in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo».

10.0.14

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del versamento del PREU)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2021, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,

comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica».

10.0.15

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga versamenti per gli apparecchi da intrattenimento)

1. I versamenti del prelievo erariale unico e del canone concessorio sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 22 gennaio 2021. Le somme complessivamente dovute possono essere versate con otto rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021».

10.0.16

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46-bis.

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore"».

10.0.17

VANIN, MONTEVECCHI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, RUSSO,
GIROTTI, LOREFICE, LUPO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro il 31 gennaio 2021, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.18

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.19

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aumento limite welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.20

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito)

1. Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

10.0.21

ROMANO, MANTOVANI, L'ABBATE, GIROTTO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",

e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.22

MANCA, PITTELLA, BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.23

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.24

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di cigni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi-relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze in differibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.25

PICHETTO FRATIN, DE POLI, MALLEGGNI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014».

10.0.26

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti

impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe."

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.27

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiara-

zione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.28

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.29

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe".».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

10.0.30

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.

10.0.31

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 5 milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

10.0.32

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati e indipendentemente

dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui è decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma i si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

10.0.33

CONZATTI, COMINCINI, GINETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.34

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei

100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

10.0.35

CONZATTI, GINETTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni

del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8,5 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43,

comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazioni degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 66,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 59,3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.36

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche relative alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.37

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 agevolando il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di ristoro nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita-residua del contratto."

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*.";

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

"Art. 125-*sexies*. - (*Rimborso anticipato*) - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura pro-

porzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.

1-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa pre-determinata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo.».

10.0.38

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.39

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

10.0.40

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.41

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente da aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a dette aziende è riconosciuto per l'anno 2020, nel limite di spesa 20 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo 81 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.42

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

10.0.43

PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga degli adempimenti fiscali dei soggetti che usufruiscono dei servizi di professionisti affetti da Covid-19)

1. Ai sensi, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono disciplinate le modalità di proroga degli adempimenti relativi a imposte e contributi per i soggetti che usufruiscano dei servizi di professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili affetti da Covid-19.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi, relative all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.».

10.0.44

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.45

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.46

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.47 (testo 2)

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

1-ter. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 3,2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora abbiano subito nel periodo tra marzo e ottobre 2020 una diminuzione pari o superiore a due terzi del fatturato o dei corrispettivi

ottenuti rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti tributari, vi compresi i tributi locali, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1-quater. I versamenti sospesi ai sensi del comma *1-bis* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'esistenza di crediti d'imposta, in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

1-quinquies. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

1-sexies. All'articolo 181, comma *1-bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-sexies* si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

10.0.48

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, Ai-cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020».

10.0.49

LANNUTTI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*) - *1.* Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di

imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021.

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.50

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)».

10.0.51

CRUCIOLI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativi alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, sono prorogati, per l'anno di imposta 2019, al 31 dicembre 2020».

10.0.53

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, in scadenza al 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.54

ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga termine dichiarazioni-dei redditi)

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relative all'annodi imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.».

10.0.55

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.56

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri; quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto».

10.0.57

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole: "nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole: "nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322".

2. Nel caso di quarantena per infezione da Covid-19 dell'intermediario fiscale abilitato e/o dei collaboratori del suo studio, le scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti sono sospese sino al quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di quarantena.

3. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento definisce le modalità operative di comunicazione dell'inizio e del termine dello stato di quarantena, nonché dei codici fiscali dei contribuenti assistiti dall'intermediario fiscale.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

10.0.58

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001,

n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'art. 77 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

10.0.59

ROSSOMANDO, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.60

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.61

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizione concernente i fondi interconsortili)

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.62

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambien-

tale anche in considerazione nel periodo di pandemia che può comportare un incremento della quantità di rifiuti indifferenziati derivante dell'aumento di soggetti in quarantena, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore dell'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

10.0.63

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni nel 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.64

BOTTICI, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei distacchi per morosità)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e di fronteggiare i disagi per i clienti finali dei settori dell'energia e per gli utenti del servizio idrico e integrato derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, con propri provvedimenti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dispone la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei distacchi per morosità per i Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché tutte le misure necessarie al ripristino della regolare fornitura per utenze per le quali sia stato già predisposto il distacco o la limitazione.».

10.0.65

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti in regime di salvaguardia)

1. Al fine di garantire i poteri di vigilanza e di intervento a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta, il ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito acquirente unico, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per indivi-

duare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, volti ad evitare differenziazioni eccessive per area territoriale».

10.0.66

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

10.0.67

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

10.0.68

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni a decorrere dal 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.69

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione accantonamenti sulle perdite delle aziende speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali)

1. Sono sospesi, per i bilanci delle amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sulle perdite previsti per le aziende speciali ai sensi del comma 551, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per le società partecipate dalle amministrazioni locali, indicate nell'elenco i cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del 2013 comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto del 2016, n. 175.».

10.0.70

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo t, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a soste-

gno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.».

10.0.71

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Marina resort)

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stanziamento" sono soppresse».

10.0.72

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure di sostegno in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: "Negli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2019, 2020 e 2021" e le parole: "195,5 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "195,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50,5 milioni di euro per l'anno 2021».

10.0.73

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per le attività di commercio ambulante, il termine di cui al comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1° gennaio 2022».

10.0.74

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.75

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.76

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.77

ROMANO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l'iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo

Economico e delle infrastrutture e dei trasporti, è definito l'elenco tassativo dei casi in cui tale facoltà può essere esercitata da parte della stazione appaltante. A tal fine, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione".».

10.0.78

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(SAL mensili a regime)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

10.0.79

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo-18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine".».

10.0.80

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(SAL Mensili a regime)

1. All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

10.0.81

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, a 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, a 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine,"».

10.0.82

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGI, GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"».

10.0.83

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini e della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021".

2. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del 'decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.84

FERRERO, FAGGI, TESTOR, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.85

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.86

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.87

DAMIANI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021".».

10.0.88

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.89

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.90

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai corrimi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.91

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.92

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

10.0.93

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini di adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore e modifiche all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

3. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

10.0.94

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 27 legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

10.0.95

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minore e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011" sono sostituite dalle parole: "è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila".».

10.0.96

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse».

10.0.97

LANNUTTI, ANASTASI, PESCO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza)

1. Al fine di evitare discontinuità ed alterazioni delle condizioni di fornitura, in particolar modo a seguito di un lungo periodo di incertezza causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire il tempo necessario rafforzare gli strumenti di informazione, di formazione e di trasparenza a beneficio dei consumatori, il termine del 1° gennaio 2022, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato à 1° gennaio 2023».

10.0.98

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per il settore giochi e delle scommesse)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, nelle singole zone identificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo, pari a 220 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1».

10.0.99

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 marzo 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018».

10.0.100

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Definizione agevolata)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2019 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *GazzettaUfficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma *7-bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015»589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi i l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

10.0.101

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure urgenti in favore del tessuto economico nazionale)

1. A partire dalla data di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 5 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate in un apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano per le *start-up* innovative come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 1 ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

10.0.102

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA,
PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.103

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.104

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.105

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 n. 190 Legge 145/2018 sostituire il comma con:

"Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022".».

10.0.106

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione imposta per rivalutazione beni)

1. Al comma 943 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.107-bis

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 16-bis comma 1 lettera b) numero 2) della legge n. 58 del 2019 sostituire con: "nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019 con esclusione del periodo che va dall'8 marzo 2020 al 30 novembre 2020"».

10.0.107

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.108

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

"117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso"».

10.0.109

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.110

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato-con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.111

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.112

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: "per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

10.0.113

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

Alle imprese che a decorrere dal 1 ° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

10.0.114

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede:

a) quanto a 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, e 216 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 155,8 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.115

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso

di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli-obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.».

10.0.116

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al comma 816, le parole: "A decorrere dal 2021" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 2022"».

10.0.117

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

b) al comma 2, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2020", e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Sono altresì prorogati al termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.".».

10.0.118

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di riscossione)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre';

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

'4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999,

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159'.

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre'.

3. Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

10.0.119

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) aggiungere, infine, il seguente comma:

"4-ter. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020 si applica quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159."».

10.0.120

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga della scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018."».

10.0.121

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

Proroga versamento delle rate della definizione agevolata dovute per l'anno 2020 ai fini del mantenimento dell'efficacia della stessa.

All'articolo 68, comma 3 del decreto legge 7 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 154, comma 1 lettera c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "10 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

10.0.122

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per In rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

10.0.123

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini fiscali)

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: "In alternativa all'integrale versamento, il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15 gennaio 2021.";

2. Al comma 3-*bis* le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2020"».

10.0.124

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Non debenza dei canoni concessori del gioco del bingo per le mensilità nelle quali non si esercita la raccolta nel periodo di durata dell'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe"».

10.0.125

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.126

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contratti di appalto tra privati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di

eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma 1 l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere».

10.0.127

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di appalto tra privati in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter, del decreto-legge 18 marzo 2020 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere.».

10.0.128

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contratti di appalto tra privati)

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere"».

10.0.129

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermo stando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà

di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.».

10.0.130

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 giuro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, che prevedono anche la predisposizione del modello dell'istanza di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

10.0.131

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle misure straordinarie di garanzia di cui agli artt. 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2. All'articolo 13, comma 1, comma 2 e comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.132

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli

esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.»

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

10.0.133

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia

provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.134

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo n del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.135

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis* Le garanzie di cui al presente articolo, sono concesse anche ad agenti e *broker* assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e rias-

sicurativi, nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, alle condizioni stabilite nei commi precedenti"».

10.0.136

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini scadenze tecniche impianti di risalita)

1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40, al comma 1, dopo le parole: "speciali quinquennali" aggiungere le parole: "alla vita tecnica" e dopo le parole: "sono prorogate" inserire la parola: "stabilmente" e sopprimere le parole "Regolamento adottato con"».

10.0.137

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Al capo terzo, articolo 15, comma 1, capoversi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 23 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

10.0.138

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 25 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 4 dopo le parole: "aprile 2020" aggiungere le seguenti: «"ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale", e dopo le parole: "aprile 2019" aggiungere le seguenti: "ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale."».

10.0.139

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della capitalizzazione delle imprese)

1. All'articolo 26 del-decreto-legge 19-maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento";

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Il credito di imposta di cui al comma 4 può essere ceduto dai soggetti beneficiari ad altri soggetti, che ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;

c) al comma 10 le parole: "limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro", sono sostituite dalle seguenti: "limite complessivo massimo di 3,5 miliardi di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.140

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro."».

10.0.141

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Razionalizzazione delle risorse del Fondo Patrimonio PMI e del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981)

1. Le risorse in dotazione al "Fondo Patrimonio PMI" istituito dall'art. 26 comma 12 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, in base al rendiconto trimestrale relativo alle domande di accesso al Fondo pervenute entro il termine del 31 dicembre 2020 presentato dal Gestore del Fondo medesimo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11 del Decreto Interministeriale 11 agosto 2020 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risultino non utilizzate, sono trasferite al Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.».

10.0.142

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, compia 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021."».

10.0.143

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente,

al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants (IFAC)*";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".».

10.0.144

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "15 per cento".».

10.0.145

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

"*a*-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

10.0.146

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI,
PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

10.0.147

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in favore delle attività commerciali su area pubblica)

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

2. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

3. In relazione alle ulteriori misure di contenimento previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 novembre 2020, adottate a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 diffusa sul territorio nazionale, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, sono sospese le misure relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze».

10.0.148

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 148 del decreto legge 34/2020 convertito dalla legge 77/2020.

2. Le parole dell'ultimo alinea del comma III da "Analogamente" a "al 31 dicembre 2019" sono sostituite come segue: "Gli indici sintetici non si applicano per i periodi imposta in corso al 31.12.2020 ed al 31.12.2021".».

10.0.149

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.150

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.151

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.152

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 10-bis.

All'art. 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.;"».

10.0.153

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "di detti oneri" sono sostituite dalle seguenti "dei costi"».

10.0.154

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dei maggiori oneri in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 15 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi".».

10.0.155

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(SAL mensili emergenziali)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

10.0.156

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti".».

10.0.157

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Maggiori oneri)

1. All'art. 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, IL 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi".».

10.0.158

BAGNAI, BERGESIO, FERRERO, CENTINAIO, TESTOR, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 65, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";

c) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

10.0.159

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennizzi in favore di liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma)

1. Per l'anno 2021, per l'intera durata dell'emergenza, i liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma in regola con i pagamenti dei contributi possono beneficiare dell'indennità di malattia da Covid-19. L'indennità viene corrisposta previa certificazione del medico di medicina generale per il lasso di tempo ricompreso dal giorno in cui viene analizzata la positività al Covid-19 al giorno della negatività all'infezione. È previsto un indennizzo giornaliero di 75 euro, erogato dalla cassa previdenziale autonoma del soggetto previa richiesta».

Art. 11

11.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutele per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al capoverso comma 2 sostituire le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020" e al capoverso comma 2-bis sostituire le parole: "A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 15 febbraio 2021".

2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 27 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *P*-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, comma 3, lettera *p*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34 comma 3 dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso"».

11.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *p*-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 3, lettera *p*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 5, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

11.0.3

PAROLI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000».

11.0.4

MALLEGNI, BERARDI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, a tutte le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 835 milioni di euro, una indennità di specificità da riconoscere M predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 835 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

11.0.5

LANNUTTI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Bonus al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario)

1. Al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 è riconosciuta una indennità per il mese di dicembre 2020 pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 12

12.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modifiche:

al termine del comma 1, aggiungere: «È fatto solva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, così come convertito dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126»;

al comma 5, sostituire il secondo periodo con: «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.2

COLLINA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «È fatta salva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 9 settimane previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

2) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020».

12.3

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatta salva la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

b) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020;».

12.4

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «sei settimane», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «diciotto settimane»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «sei settimane», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «diciotto settimane»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «sei settimane» *con le seguenti:* «diciotto settimane».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» *con le seguenti:* «31 marzo 2021»;

al comma 12, sostituire le parole: «1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga» *con le seguenti:* «2.134,6 milioni di euro, ripartito in 1.561,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 573,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 1.082,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».

12.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Ai commi 1, 2 e 4, la parola: «sei» è sostituita con la seguente: «undici».

12.6

DI GIROLAMO, FENU, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma i, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale

indipendentemente dal ricorso à trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.7

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In-deroga all'articolo 20 comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante-corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si-manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.8

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

12.9

COLLINA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.10

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.11

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti commi:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti al-

la riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.12

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:*

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16.11.2020»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti parole: «anche»;*

c) *il secondo periodo del comma 2 è abrogato;*

d) *il comma 3 è abrogato;*

e) *il comma 4 è abrogato.*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle lettere c), d), ed e) della presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per il 2020 e 44,6 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 24,6 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 44,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020»;

al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche»;

il secondo periodo del comma 2 è abrogato;

il comma 3 è abrogato;

il comma 4 è abrogato.

12.14

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis, I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020.»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono riconosciute» aggiungere la seguente: «anche» e sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.15

COMINCINI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

12.16

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui, all'articolo 34, comma 1.

12.17

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Al relativo onere pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.18

MALLEGGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

12.19

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.20

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.21

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

12.22

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per fronteggiare l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

12.23

LAUS, FEDELI

Al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.24

NANNICINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 14 agosto, 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché» con la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.25

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 2, dopo le parole: «decorso il periodo autorizzato» aggiungere le seguenti: «anche con riferimenti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, dai medesimi datori di lavoro, dopo il 18 maggio 2020».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: «1.634,6» «1.161,3» e «473,3» rispettivamente con le seguenti: «1.834,6» «1.261,3» e «573,3».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per l'anno 2021».

12.26

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020»;*

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute anche ai datori di lavoro che non abbiano richiesto l'accesso ai trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i lavoratori assunti e risultati in forza dal 13 luglio 2020 alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In questi casi le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono collocate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e il 31 gennaio 2021.».*

12.27

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA, PEROSINO, BATTISTONI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprime il comma 3;*
- c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 24,6 milioni per l'anno 2020 e 44,6 milioni per l'anno 2021 si provvede:

- a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190;*
- b) *quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

12.28

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprime il comma 3;*
- c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.29

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da: «I datori di lavoro» fino alle parole: «riduzione del fatturato»;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 17, le parole: «con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 69,2 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.30

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

2) *sopprimere il comma 3»;*

d) *al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2»;*

2) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salaria-*

le. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota dell'8% di cui al comma 2, lettera b).».

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

12.31

CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;*
- b) *il comma 3 è soppresso;*
- c) *dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

«8-bis. I lavoratori destinatari delle nonne di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

- d) *i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:*

«9. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge».

Conseguentemente il primo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: «Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.32

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2) le parole da: «I datori di lavoro che presentano la domanda» fino alla fine del comma sono soppresse;*

b) *il comma 3) è abrogato.*

12.33

GIROTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) *al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «ovvero alle otto settimane di cui al comma 2-bis,».*

12.34

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 12,3 milioni di euro per il 2020 e 22,3 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 12,3 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 22,3 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.35

NANNICINI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente;

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.36

LAUS, FEDELI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.37

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.38

COMINCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.39

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.40

GIROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate

mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione».

12.41

ROMANO, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

12.42

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 5), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*
 - b) *sopprimere il secondo periodo.*
-

12.43

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso.

12.44

CALIGIURI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavora-

tore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 20 milioni per l'anno 2020 e 160 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 del 27 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

12.45

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale-COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.46

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.47

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

12.48

TARICCO, BITI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono

imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

8-*ter*. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinata(della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

8-*quater*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

8-*quinquies*. Agli oneri di cui dal comma 8-*bis* al comma 8-*quater* si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.49

NATURALE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione auto-

rizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.50

FATTORI, DE PETRIS, NUGNES, DI MARZIO, DE FALCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.51

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale-operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di

cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, Gomma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.52

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n.240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.53

FATTORI, DE PETRIS, NUGNES, DI MARZIO, DE FALCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

12.54

NATURALE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori agricoli a tempo determinato è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, un numero aggiuntivo di giornate lavorative pari alla differenza tra quelle svolte nello stesso 2020 e quelle svolte nel 2019.

8-ter. Agli oneri di cui à comma 8-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.55

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza-epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previ-

denziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019».

12.56

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 9, le parole:* «Fino al 31 gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;

b) *al comma 10, le parole:* «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».

12.57

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, le parole:* «Fino al 31 gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;

b) *al comma 10, le parole:* «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».

12.58

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel

settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.59

PICHETTO FRATIN, DE POLI, MALLEGGNI, TOFFANIN, FLORIS

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.60

PEROSINO

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dai divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.61

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.62

MANTOVANI, L'ABBATE

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.63

TARICCO, BITI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.64

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.65

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.66

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.67

PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.68

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Tutti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.69

COMINCINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi nell'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rap-

porto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

12.70

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributivo utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del d.lgs 148/2015 atto o garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.71

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 28 ottobre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine

stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività».

«11-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività"».

12.72

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 genio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trenta-sei giorni stabiliti dal presente comma».

12.73

MAFFONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 14, sopprimere le parole: «che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1».

12.74

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 14, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono» aggiungere le seguenti: «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

12.75

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.76

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1.»;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.77

PITTELLA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 40 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.78

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente:* «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

12.79

FERRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente:* «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

12.80

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.81

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.82

CENTINAIO, BERGESIO, FUSCO, RIPAMONTI, FREGOLENT, TESTOR, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.83

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.84

GIROTTO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, gli esoneri di cui al comma 14 e all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.85

PEROSINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.86

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.87

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.87-bis

FERRO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.88

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esone-
ro dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decre-
to-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavora-
tori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qua-
lora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.89

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esone-
ro dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decre-
to-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavora-
tori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qua-
lora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.90

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esone-
ro dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decre-
to-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n.126 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia
cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati ri-
chiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.91

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.92

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.93

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.94

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente al comma 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il periodo:* «alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15», *inserire la seguente parola:* «14-bis»;

b) *le parole:* «61,4 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «100,4 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro, a partire dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34.

12.95

PITTELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente, al comma 17, dopo le parole: «alle minori entrate derivanti dai commi 14», *sono aggiunte le seguenti:* «e 14-bis», *e le parole:* «61,4 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «100,4 milioni di euro».

12.96

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI, FLORIS

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). All'onere derivante dal presente comma, valutato in 39 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.97

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 14 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

12.98

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al termine del confina 15 è inserito il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.99

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.100

GIROTTI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.101

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.102

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, FERRO, SACCONI, DAMIANI, SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

Al comma 15 inserire infine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.103

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.104

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.».

12.105

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917/1986 le somme, i sussidi; e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nel mese di novembre 2020, ubicati nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del

DPCM del 3 novembre 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 39,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

12.106

MAGORNO, COMINCINI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

12.107

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 30, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, la medesima è erogata anche per il mese di novembre 2020 con un importo pari a 600 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 296 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.108

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a

modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.109

SANTILLO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle aree di crisi complessa" sono soppresse;

b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

17-ter. Ai maggiori oneri pari a 1,7 milioni per l'anno 2020 e 23,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.110

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogate di ulteriori due mesi. Rientrano in tale agevolazione i soggetti il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2020. La proroga è concessa a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll qualora in talune situazioni ne potrebbe derivare uno svantaggio per le lavoratrici e i lavoratori, a partire da quelli prossimi alla quiescenza.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

12.111

MARIN, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«17-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

17-ter. Per le finalità di cui al comma 17-bis, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

17-quater. I trattamenti di cui ai comma 17-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerge che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.112

BRIZIARELLI, PITTONI, ALESSANDRINI, BORGONZONI, SAPONARA, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.113

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "25 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti "9 novembre 2020"».

12.0.1

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le aziende della multiservizi spetta un credito d'imposta pari al 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende della multiservizi hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante ridu-

zione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutte le aziende spetta un credito d'imposta del 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.4

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le aziende hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.4-bis

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004, n. 282».

12.0.5

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza

dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.6

DE POLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SACCONI, DAMIANI, PEROSINO, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, Cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n.323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo I comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

12.0.7

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Malattia per lavoratori fragile soggetti in isolamento cautelativo o in quarantena)

All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

1) Al comma 1:

a) dopo le parole: "decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" aggiungere le parole: "nonché in isolamento così come previsto e codificato nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e successive modifiche";

b) dopo le parole: "è equiparato a malattia" aggiungere le parole: "anche per il periodo di attesa degli esiti degli accertamenti sanitari";

2) Al comma 2, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono così sostituite: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando lo svolgimento della attività da remoto qualora tale modalità di lavoro risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione"».

Conseguentemente l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato;

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con ali estremi del provvedimento che vi ha dato origine».

4) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica laddove lo stesso, nelle more della messa a regime di sistemi in-

formativi e pienamente dialoganti, non risulti nella disponibilità del medico curante"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.8

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma I resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

12.0.9

MATRISCIANO, ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Alt. 12-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nei mesi di novembre e dicembre 2020, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro per ciascuno dei mesi predetti mesi.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze-per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.10

CAMPAGNA, ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, GALLICCHIO,
LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione dell'accesso alle misure di integrazione salariale)

1. AI fine di sostenere gli operatori economici che in un'ottica di resilienza e di rilancio dell'economia *post* COVID-19 attraverso la difesa dell'occupazione, possono presentare domanda, in deroga alla vigente normativa in materia, di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, anche i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno assunto personale nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2020 e il 12 ottobre 2020.

2. Il trattamento di cui al comma i è concesso nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro, ripartito in 100 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 50 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

12.0.11

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI)

1. La prestazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del de-

creto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.0.12

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, collima 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";
- b) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

12.0.13

CAMPAGNA, LOREFICE, ROMANO, MATRISCIANO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251-bis è sostituito dal seguente:

"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo o abbiano

cessato di percepire la medesima indennità nell'anno 2019, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.14

CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del presente decreto nonché all'articolo i del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

12.0.15

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico cui prendono parte tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la ridefinizione, in un'ottica premiale e meritocratica, di tutta la contrattazione del pubblico impiego ai fini dell'equiparazione tra sistema pubblico e privato».

12.0.16

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103" sono abrogate.

2 Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 13

13.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni*) - 1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 aprile 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, la prima entro quest'ultima data e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in ventiquattro rate la scadenza dell'ultima è stabilita al 31 marzo 2023. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, feline restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 78, comma 2-*quiesdecies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13.2

CONZATTI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i»;*

b) *al comma 2, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i».*

13.3

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «datori di lavoro privati» inserire le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i-liberi professionisti».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 524 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto 20 milioni di euro per l'anno 2020

mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34.».

13.4

DAMIANI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SCIASCIA, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGNI

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati, sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.5

DAMIANI, MALLEGGNI

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: », i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge.

13.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

13.7

PITTELLA, MANCA

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator» e al comma 4 sostituire le parole: «504 milioni» con le seguenti: «514 milioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.8

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGNI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.9

LOMUTI, PIARULLI, ANGRISANI

Al comma i, dopo le parole: «dello Stato,», inserire le seguenti: «nonché per i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS».

Conseguentemente ancora, ai maggiori oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.10

MAFFONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «novembre 2020» con «dicembre 2020».

13.11

GALLONE

Al comma 2 dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

13.12

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1 al presente decreto» aggiungere le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica anche ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali».

13.14

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di-integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 704 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro ai sensi dell'articolo 34».

13.15

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

13.16

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.17

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.18

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 marzo 2021» con le seguenti: «30 giugno 2021».

13.19

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA, PEROSINO, BATTISTONI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono altresì sospesi, ai sensi del comma 3-ter, i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 3-quater.

3-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

13.20

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono altresì sospesi i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.21

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«3-bis. I pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 718, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate-mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

13.22

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche ai lavoratori autonomi e i liberi professionisti esercenti attività di guide e accompagnatori turistici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

MODENA, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

secondo l'ultimo rapporto Cerved pubblicato lo scorso 3 novembre, il Covid rappresenta uno *shock* economico senza precedenti, con potenziali impatti molto rilevanti sull'occupazione delle imprese e sulla loro dotazione di capitale;

stime basate sull'impianto del Cerved Covid-*assessment* e sulla base degli effetti della precedente recessione del 2009 indicano che quando saranno cessate le misure emergenziali (estensione Cassa Integrazione, moratoria sui debiti e garanzie pubbliche) e senza un piano efficace di politiche di rilancio, le imprese italiane potrebbero ridurre i propri organici di 1,4 milioni di unità, con impatti particolarmente rilevanti per le piccole imprese;

in uno scenario più severo, questa perdita potrebbe arrivare a 1,9 milioni. Si calcola che oltre la metà del calo stimato sarà concentrato in soli dieci settori soprattutto collegati alla filiera turistica, come la ristorazione, le strutture ricettive, le agenzie di viaggio;

la probabile uscita dal mercato di un numero rilevante di imprese e il ridimensionamento del giro d'affari di molte altre avrà inevitabili ripercussioni anche sul livello di investimenti, a meno che -non ci siano attese di un rapido ritorno alla crescita;

secondo le stime del Cerved, le imprese analizzate potrebbero «distruggere» 47 miliardi di euro di capitale, il 5,3 per cento del valore delle immobilizzazioni delle società analizzate; in uno scenario severo, la contrazione potrebbe arrivare a 68 miliardi di euro (-7,7 per cento);

la gran parte della riduzione di capitale (37 su 47 miliardi) sarà concentrata in imprese colpite duramente dal Covid, che, oltre a ridurre il proprio volume di investimenti, subiscono un maggiore deterioramento degli indici di sostenibilità finanziaria. Per queste imprese risulterà difficoltoso finanziare gli investimenti con debito, perché, anche in presenza di garanzie pubbliche, ne risulterebbe una struttura finanziaria insostenibile;

considerato che:

in questo contesto, paradossalmente, il compito della *policy* sarà più difficile di quanto non fosse durante il *lockdown*. In quella fase, provvedimenti generalizzati, quali la Cassa integrazione e le garanzie sui prestiti, sono stati

fondamentali per evitare che crisi di liquidità si trasformassero in fallimenti diffusi;

politiche di questo tipo non sono però sostenibili indefinitamente e, data la natura asimmetrica della crisi, non sarebbero efficienti. Nel nuovo scenario la politica economica deve muoversi lungo uno stretto sentiero di sostegno ai lavoratori e alle imprese per evitare i cali occupazionali previsti nella monografia ma allo stesso tempo evitare che sussidi generalizzati blocchino il necessario processo di riallocazione dei fattori produttivi,

impegna il Governo:

a predisporre interventi diretti a favorire la resilienza delle PMI, attraverso previsione della cancellazione dei tributi dovuti a titolo di Irap ed Ires per l'esercizio 2021 e i due successivi, a favore di tutte le piccole e medie imprese, con fatturato non superiore euro 100 milioni, che abbiano mantenuto nell'esercizio 2021 lo stesso livello occupazionale relativo all'anno 2019 e nel 2021 presentino un bilancio in attivo. Dando contemporaneamente facoltà al governo operare variazioni compensative, ove necessario, nel limite di un terzo ovvero due terzi in diminuzione, tenendo conto degli eventuali contributi già ottenuti a seguito di interventi pubblici dalle predette imprese, in funzione del codice ATECO di appartenenza;

previsione, per le imprese che negli esercizi 2020 e 2021 siano rimaste attive e nei medesimi esercizi presentino bilanci privi di pretese che sia alle medesime attribuito un prestito d'onore, consistente nella sospensione degli oneri fiscali relativi ad Irap ed Ires relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 con compensazione del relativo onere nei cinque esercizi successivi;

previsione della esenzione per un quinquennio da ogni onere contributivo riferito ai nuovi assunti dalle medesime imprese negli anni 2020 e 2021, in aggiunta al personale preesistente nell'anno 2019.

EMENDAMENTI

13.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31, lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per gli ammortizzatori sociali con causale "Covid-19"».

13.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale "Covid-19"».

13.0.3

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interpretazione autentica in materia di contribuzione)

1. L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe.».

13.0.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetta una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo esigenze indifferibili» che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

13.0.5

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.6

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.7

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazione contributiva per gli organismi di ricerca di diritto privato e senza scopo di lucro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale di ricerca degli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro, limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia, è riconosciuta l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.8

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione.».

13.0.9

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.».

13.0.10

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

13.0.11

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei versamenti fiscali)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

13.0.12

DI GIROLAMO, LUPO, PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022, il gasolio impiegato per l'attività di servizio di noleggio con conducente è equiparato al gasolio commerciale ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.13

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

13.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

13.0.15

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 13-bis.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del-decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione-del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

13.0.16

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente lettera:

"*b*-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

13.0.17

DI GIROLAMO, LUPO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga moratoria esposizioni bancarie)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.18

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle misure di sostegno finanziario, tramite sospensione mutui e leasing, alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "sino al 31 marzo 2021"».

13.0.19

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 13-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, comma 2 lettera *b*); convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, collima 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.20

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

13.0.21

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno ai flussi economico finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Al fine di garantire la continuità dell'operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n.232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera *b*) del decreto-legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

13.0.22

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 154, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d*-bis) dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

3-ter. Alle nuove dilazioni accordate ai sensi del comma *3-bis* non si applica il disposto di cui all'articolo 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602. Il nuovo piano di dilazione può essere accordato per tutte le rate scadute alla stessa data se la richiesta del contribuente è presentata entro il 31 dicembre 2020. A tal fine l'agente per la riscossione notifica il nuovo piano di dilazione per la durata massima di 72 rate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di nuova rateazione"».

13.0.23

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo *42-bis*, comma 5, del decreto legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi"».

13.0.24

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, m 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire dall'ottavo esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo"».

13.0.25

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019"».

Art. 14

14.1

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «2-bis»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Rem non è in alcun caso riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 82, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

14.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di febbraio 2021.»;

2) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) procede all'adeguamento degli importi percepiti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza qualora tali importi risultino inferiori alle quote percepibili con l'assegnazione del Rem.

3-ter. Il Ministero del lavoro procede al rinnovo della campagna informativa avviata il 18 luglio 2020, con l'obiettivo di informare i cittadini sul-

la possibilità di beneficiare del Rem nonché sulle modalità per presentare la domanda e le relative scadenze. La campagna, oltre allo spot televisivo radiofonico, verrà promossa anche attraverso la rete e le pagine dei *social network* della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro.»;

3) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini dell'erogazione del Rem sulla base delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzato un limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da iscriverne sul capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". A tali oneri si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10-*bis*. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.»;

e, di conseguenza dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.450 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

14.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che

non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera *d*) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di febbraio 2021».

14.0.1

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per l'acquisizione di servizi per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA. Il provvedimento con cui il beneficio viene adottato indica espressamente l'applicazione della fattispecie di cui alla presente disposizione».

14.0.2

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 bis.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per gli acquisti alimentari per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sono esclusi dall'imposizione IVA».

14.0.3

FERRO, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Revisione della imposizione, fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a

quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

- a) dal contribuente dichiarante;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;
- c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

- a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;
- b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) all'articolo 77, le parole: '24 per cento', sono sostituite con le seguenti: '15 per cento'.

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, so-

no approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

14.0.4

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

14.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 14-bis.

1. I soggetti disoccupati da oltre due anni, residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e specificamente formati nelle attività di bonifica e risanamento ambientale, sono assunti con contratto, anche a tempo indeterminato, dalle Regioni presso cui sono stati formati o dai relativi Comuni, per la gestione dei Parchi regionali, comunali e delle aree a verde.».

14.0.6

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

Art. 15

15.1

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «68.495.755» con le seguenti: «71.795.755».

15.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;*

b) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

15.3

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato.»

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».

15.4

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2 bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11 dell'articolo 15, le parole: «559,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «669,1 milioni».*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.653,096 milioni».*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

15.5

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i lavoratori in somministrazione,».

Conseguentemente,

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "stabilimenti termali" sono inserite le seguenti: ", inclusi i lavoratori in somministrazione"»;

b) *al comma 5, dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti:* «, inclusi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in questo settore,».

15.6

VERDUCCI, RAMPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, titolari di un contratto di lavoro intermittente in essere e che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 6»;

b) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui ai commi 3, lettera b) e 6, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione».

15.7

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, FLORIS

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per penzione amministrativa.

15.8

QUAGLIARIELLO, ROMANI, BERUTTI

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Dalla presente proposta non derivano nuovi o ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

15.9

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

15.10

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, collima 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del quinto bimestre 2020, rispetto al reddito del quinto bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.11

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.12

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato».

15.13

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato,» inserire le seguenti: «, ad esclusione di un ulteriore contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato,».

15.14

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 6, dopo le parole: «contributi giornalieri», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche in un Paese diverso dall'Italia.».

15.15

RAMPI

Al comma 6, sostituire le parole: «, pari a 1000 euro» con le seguenti: «mensile pari a 780 euro fino al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2020 e 41 milioni di euro per l'anno 2021».

15.16

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, PIARULLI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge», inserire le seguenti: «, anche per prestazioni di lavoro svolte in un paese diverso dall'Italia.».

15.17

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo" è inserita la seguente: ", termale".

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.18

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis dell'articolo 15, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, al numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: ", termale"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.20

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la parola: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.21

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo" sono inserite le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.22

PEROSINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.23

BERGESIO, FUSCO, CENTINAIO, RIPAMONTI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a-1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.24

FERRO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.25

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: "termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ORDINE DEL GIORNO

G15.100

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 15 del provvedimento in esame prevede l'erogazione una tantum di 1.000 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro e che non siano titolari di pensione;

il predetto beneficio è destinato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano un reddito superiore a 35.000 euro;

considerato che:

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha dato una grande esposizione mediatica al valore e ai problemi del lavoro culturale e nello spettacolo e ha evidenziato come, con la chiusura dei teatri, del cinema e dell'intera filiera produttiva di spettacoli, film e audiovisivi, i lavoratori soffrano in misura esponenziale della loro precarietà;

secondo dati INPS, il mondo legato a tale settore, attraverso il suo indotto, contribuisce alla formazione del PIL nella misura del 4 per cento, con circa 327.000 lavoratori che includono artisti e tecnici impiegati nei vari settori;

da sempre, e oggi ancor più, il settore dello spettacolo soffre di una sperequazione rispetto ad altre categorie di lavoratori, poiché il regime previdenziale attualmente vigente non è per nulla adeguato a soddisfare le esigenze di tale tipologia di lavoratori. A titolo esemplificativo, secondo dati INPS, i lavoratori dello spettacolo percepiscono una retribuzione media di 10.664 euro annui ma differenziata per genere (cosicché, a fronte degli 11.749 euro per gli uomini, le donne percepiscono circa 9.199 euro); non godono di forme di sostegno al reddito e hanno inoltre un limite per il raggiungimento dei requisiti per la maturazione dell'anzianità assicurativa, che mal si concilia con una tipologia di lavoro non continuativa per sua natura (cosicché, se per gli artisti il limite annuo previsto è di 120 giornate lavorative, in media però ne raggiungono 100);

valutato che:

il settore dello spettacolo dal vivo merita un'attenzione del tutto diversa rispetto all'opinione comune che lo considera unicamente momento ludico e ricreativo;

per chi lavora nel settore, la professione rappresenta l'unica fonte di reddito ed è frutto di un percorso di studi;

per la collettività, lo spettacolo dal vivo può rappresentare fonte di arricchimento e crescita culturale e per l'economia del Paese è un settore produttivo che merita di essere valorizzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, di elaborare un sistema assicurativo e previdenziale ad hoc per i lavoratori dello spettacolo, che tenga conto delle peculiarità del settore, prevedendo anche forme di sostegno al reddito e una equa rivalutazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

EMENDAMENTI

15.0.1

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: "settore del turismo", sono inserite le seguenti: ",incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto ai fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione"».

15.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.3

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 4-*bis*, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con successive modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

15.0.4

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di evitare la chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di € 1.000,00 per i mesi di maggio-novembre 2020».

15.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di DURC)

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 gennaio 2021."».

15.0.6

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle PMI fino al 31 gennaio 2021.».

15.0.7

AUDDINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

1. Ai titolari delle imprese di manutenzione e riparazione dei veicoli e delle imprese di revisione di veicoli, con codice ATECO dei gruppi 71.20 e 45.20, nonché ai titolari delle imprese di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice ATECO 47.30.00, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 maggio 2021, sono prorogate di dodici mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti-variazioni di bilancio.».

15.0.8

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure di sostegno a favore dell'Avvocatura)

1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la sospensione dell'attività giudiziaria hanno subito un blocco del flusso economico dei compensi agli stessi dovuti è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati entro 60 giorni dall'emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i quali è già stata emessa fattura entro il 5 ottobre 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti».

15.0.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Liquidazione crediti gratuito patrocinio)

1. Lo Stato, entro dieci giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera *n*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 34.

15.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 1000 a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, risultano essere proprietari di attività economiche individuate dal codice 552051 affittacamere. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 dell'articolo del decreto-legge n. 137 del 2020».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

15.0.11

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio

tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purchè ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.».

Art. 16

16.1

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1 dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura», inserire le parole: «e delle filiere agroalimentari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.2

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1 dopo le parole: «comprese le aziende», inserire le seguenti: «apistiche e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si mani-

festano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.3

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 323 milioni di euro per l'anno 2020 e 98 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34».

16.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è applicato d'ufficio dall'INPS alla tariffazione 2021 ovvero ai pagamenti effettuati dai datoti di lavoro in scadenza al 16 giugno 2021 qualora i soggetti interessati non abbiano presentato richiesta entro il 31 dicembre 2020».

16.5

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

16.6

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. È riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.7

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole È riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.8

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le

parole "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 gennaio 2021"».

16.9

TARICCO, BITI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, le parole da: "e che abbiano" fino alle parole "n. 102," sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020.

6-sexies. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, conver-

tito dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e dell'indennità di cui all'art.84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 1000 euro".

7-ter. Agli oneri di cui al comma *7-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «ad esclusione dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'indennità di cui all'articolo 84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entrambe compatibili, per i mesi di novembre e dicembre 2020, con la quota di Rem prevista dal presente articolo».

16.0.1

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo filiera)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

16.0.2

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Agevolazioni datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole».

16.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

16.0.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro nell'anno 2021, 10.737.810 euro nell'anno 2022 e 10.457.235 nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.5

TARICCO, BITI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nel limite di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.6

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, le parole: "e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"« sono soppresse;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è fissato al 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.7

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego (NASPI), in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015; n. 22.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.8

LEZZI, ROMANO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli alle dipendenze di imprese colpite dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagra-

fici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nei territori interessati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per ciascuno degli anni 2018 e 2019 i benefici di cui al comma 6.".

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.».

16.0.9

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta 2021 per le spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e succes-

sive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri-derivanti dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 3 pari a 19.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 di euro per l'anno 2022 e 10.457.235 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.10

BITI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 euro per l'anno 2022 e 10.457.235 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.11

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

16.0.12

BATTISTONI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela produttiva delle imprese del settore zootecnico, la declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione europea nei seguenti casi:

a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda;

b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza».

16.0.13

BATTISTONI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interpretazione autentica in materia di attività formative erogate a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ri-

comprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

16.0.14

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il-seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con-riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente ai riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.15

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

16.0.16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020; n. 40)

1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4, sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

Art. 17

17.1

SBROLLINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «pari a 800 euro» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alla media delle ultime tre retribuzioni percepite»;

c) *il comma 3 è soppresso;*

d) *al comma 4 le parole: «ai commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».*

17.2

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «124» con «248» e «800» con «1600».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

17.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo: «917» aggiungere le seguenti parole: «ivi comprensive di quelle operanti nel settore della danza».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

17.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio, di cui al codice ATECO 93.29.1, il contributo a fondo perduto, di cui al precedente periodo, è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo

risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro per l'anno-2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.5

ACCOTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo t, comma 630, penultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "delle associazioni benemerite" sono aggiunte le seguenti: "nonché, in attuazione degli indirizzi generali impartiti dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, al finanziamento di progetti e politiche finalizzate alla promozione dello sport di base"».

17.0.1

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-bis è soppresso».

17.0.2

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.",

b) il comma 2-bis è soppresso».

17.0.3

MATRISCIANO, PARENTE, ROMANO, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, PIRRO, IORI, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI,

CASTELLONE, BINI, BOLDRINI, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe
PISANI, LUPO, EVANGELISTA, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporta. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

17.0.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere-il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020; n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "terapie salvavita" sono aggiunte le seguenti: "o, comunque da malattie croniche o rare";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non-sono computabili ai fini del periodo di comporto ne, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con-connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.";

c) al comma 2-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.5

RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per la tutela dei lavoratori fragili)

1. L'efficacia della disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rimane valida anche nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

17.0.6

BOTTO, PIARULLI, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per gli anni 2020 e 2021";

c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

17.0.7

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, è fatto obbligo nei confronti di questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

17.0.8

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi fiscali per gli Enti di previdenza dei liberi professionisti, in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Al fine di sostenere il sistema previdenziale e assistenziale degli Enti di previdenza privati, in relazione agli effetti determinati dalla crisi economica causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal-

la data di conversione in legge del presente decreto, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono ridotte nella misura del 20 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente agli oneri derivati dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.9

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: *683-bis* Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.».

17.0.10

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di aliquote contributive, in favore dei titolari di pensione di reversibilità)

1. All'articolo 59, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. I benefici dell'agevolazione di cui al precedente comma, s'intendono estesi anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità, con un reddito lordo, non superiore a 15 mila euro annui.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.11

DE BERTOLDI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti in materia di protezione sociale della terza età, per, fronteggiare l'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto delle competenze definite dal

titolo V della parte seconda della Costituzione, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con gli enti del terzo settore, promuovono la realizzazione di un Piano straordinario, al fine di sostenere l'assistenza in favore di persone in età avanzata o non autosufficienti nel settore assicurativo, previdenziale, assistenziale e di *welfare* in generale, anche in relazione al crescente disagio socioeconomico prodotto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. In sede di definizione della legge di bilancio per il 2021, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, sono stabilite le modalità e i criteri di determinazione, ai fini dell'individuazione del soggetto dotato di elevate capacità professionali, cui affidare le competenze, le risorse necessarie e gli interventi finalizzati, a incrementare i livelli qualitativi e della conoscenza della materia assistenziale, previdenziale, assicurativa e del rischio, in ambito nazionale all'interno del piano straordinario di cui al comma 1.».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «lavoro», aggiungere le seguenti: «e sociale».

17.0.12

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per libero professionista, s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

2. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

3. Per "infortunio" si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva;

e) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.».

17.0.13

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

17.0.14

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione dei termini decadenziali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con Causale Covid-19 di cui all'articolo 12 del presente decreto legge, sono sospesi.».

17.0.15

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga validità dei Documenti unici di regolarità contributiva)

1. I documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di conversione del presente decreto, si intendono validi ed efficaci per i novanta giorni successivi alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020».

17.0.16

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni-disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.».

17.0.17

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni"».

17.0.18

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria« dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.19

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.000 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.20

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e *5-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

17.0.21

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi *1-bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi *557*, *557-quater* e *562* della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti

di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

17.0.22

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)

1 All'articolo 57, della legge n. 126 del 2020, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri che abbiano maturato 36 mesi di anzianità di servizio anche in enti diversi purché presenti nell'allegato 1, 1-bis e 2 della legge n. 189 del 2016 entro e non oltre il 1° gennaio 2027. Le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, di cui al presente comma, provvedono alle assunzioni con le risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato"».

17.0.23

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni; dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione", e le parole: "fino ad otto lavoratori", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quindici lavoratori, nonché delle aziende del settore agricolo";

b) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

17.0.24

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

1. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate per un ulteriore mese a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.25

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico, mediante apposite convenzioni da stipulare con i gestori del servizio di trasporto scolastico. Le disposizioni cui al presente comma sono disposte nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.26

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico».

17.0.27

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e delle imprese che operano nel settore della ristorazione per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 e che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratore».

17.0.28

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga di termini in-materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo

di comportamento, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.29

AUGUSSORI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.30

AUGUSSORI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020"».

17.0.31

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 delle attività di palestre, piscine, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle tre mensilità da ottobre 2020 a dicembre 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatario che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.32

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.33

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator*

indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.34

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 13 del presente decreto, si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

17.0.35

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione dei canoni di locazione degli-immobili ad uso sportivo)

1. Alle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 93.11 gestione impianti portivi, 93.12 attività di club sportivi e 93.13 palestre, le quali, in conseguenza delle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità sospesa ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23,81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.36

SBROLLINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze e le forniture delle attività)

1. Per le attività di carattere sportivo ricadenti nei codici A l'ECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze del servizio idrico integrato e le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive, alla data del 31 ottobre 2020. La sospensione è fatta su richiesta del soggetto interessato.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 31 ottobre 2020.

3. La sospensione dei termini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data del 31 ottobre 2020, con riferimento alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alla medesima data.

4. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del Sistema informativo integrato, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate.

5. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabilite le modalità per l'accesso quanto previsto dal presente articolo.».

17.0.37

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "trattamento economico e normativo", sono inserite le seguenti: ", anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,";

- al comma 2, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";

- dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili"».

Art. 18

18.1

GIUSEPPE PISANI, MARINELLO, PIRRO, EVANGELISTA, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sopperire alla carenza di personale infermieristico, nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore il 4 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in deroga all'articolo 1 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche, possono esercitare attività libero-professionale, nell'ambito di procedure diagnostiche per l'infezione da SARS-CoV-2, con durata non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabile entro il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.».

18.2

CASTELLONE, MAUTONE, PIRRO, GIUSEPPE PISANI, MARINELLO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, PIARULLI, LOREFICE, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La somministrazione dei tamponi antigienici rapidi di cui al comma i viene effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta presso le strutture sanitarie messe a disposizione dall'azienda sanitaria di riferimento, ovvero in quegli studi medici che presentino adeguati requisiti in termini di spazi, dotazioni e condizioni operative ed igienico-sanitarie, nonché una regolamentazione delle modalità di accesso da parte degli assistiti, tali da garantire la sicurezza del personale medico e degli utenti. Tutti

i predetti requisiti sono preventivamente verificati dai distretti delle aziende sanitarie.».

18.3

FERRERO, FREGOLENT, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "320 milioni";

b) al comma 2 dopo il punto e) è aggiunto il seguente:

"ee) l'effettuazione, anche periodica, di *test* sierologici e di tamponi per conto dei datori di lavoro ai propri lavoratori e dipendenti;";

c) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

b) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.4

FAGGI, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.6

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI, GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai *test* sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.7

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi, fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.»

18.8

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti" di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.»

18.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione emergenziale vigente, cui accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.»

18.10

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un piano nazionale di sorveglianza sulla base delle esperienze acquisite durante la prima fase della pandemia, anche tramite uno studio delle misure adottate dagli altri paesi UE ed *extra* UE. Alla predisposizione del piano nazionale partecipano esperti nazionali e di altri paesi che hanno risposto al meglio alla prima ondata epidemiologica.».

Conseguentemente la rubrica è sostituita con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e istituzione del Piano nazionale di sorveglianza.».

ORDINI DEL GIORNO

G18.100

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il Governo, e nello specifico il Ministero della Salute, sta tentando di costruire un nuovo paradigma della salute secondo un modello che sia ripetibile e facilmente applicabile anche - e soprattutto. - in tempi di pandemia, fondato sul binomio «cura e servizi di prossimità», per portare i territori al centro dell'ecosistema sanitario. In questo senso va interpretata l'esigenza di coinvolgere sempre più i medici di base in questa delicata fase di monitoraggio della diffusione del virus; l'obiettivo è quello di attivare misure di prevenzione adeguate per poter intervenire sul piano della cura il più tempestivamente possibile. Per ottenere questo obiettivo è necessaria una collaborazione

strutturata tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni locali, *governance* sanitaria, rete delle farmacie, terzo settore e aziende;

il decreto-legge all'articolo 18 prevede infatti che possano essere i medici di base e i pediatri a fare tamponi antigenici rapidi, per poi comunicare i risultati al sistema tessera sanitaria e all'ISS. Ma i medici di base, ben disponibili a fare la loro parte in questa fase drammatica della ripresa dei contagi, sono oggettivamente troppo soli per gestire un servizio che non si limita alla sola somministrazione del tampone, ma prevede una fase previa di convocazione delle persone; una fase successiva di spiegazione dell'intera operazione, per rispondere a dubbi ed incertezze, per ridurre ansie e paure; ma soprattutto per avvisare le persone dell'enorme responsabilità che ognuno ha nei confronti della salute degli altri e quindi, in caso di positività, di raggiungere tutte le persone con cui è entrato in contatto;

è proprio in caso di positività che il medico di base assume una nuova e più complessa funzione di presa in carico del paziente, di valutazione delle diverse opzioni terapeutiche: dall'eventuale invio al Pronto soccorso per un ricovero oppure di trattamento nel contesto familiare. Una funzione di orientamento delicata, ma indispensabile anche per evitare inutili affollamenti ai Pronto Soccorsi. Difficile immaginare che possa fare tutto ciò da solo;

certamente si possono immaginare Studi associati in cui più medici di base convergono per fare un lavoro particolarmente complesso anche sotto il profilo relazionale; è difficile che l'intero servizio possa essere svolto senza il supporto di un infermiere: un infermiere di comunità che sappia integrare la specificità del lavoro medico;

il decreto-legge attuale ha stanziato 30 milioni di euro, che sono già a carico del fabbisogno sanitario standard. Il decreto inoltre parla della necessità di effettuare due milioni di tamponi per una popolazione di 60 milioni, ma appare subito evidente come si tratti di una quantità inadeguata a garantire un tracciamento affidabile. L'esperienza insegna che il tracciamento per essere efficace, deve avere una diffusione ben più ampia. In Cina ad esempio i tamponi hanno coperto il 100% degli abitanti nelle città in cui venivano realizzati e il tracciamento del virus è stato tale da non avere più nuovi casi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare quanto prima, sia pure in via sperimentale, un modello organizzativo-gestionale di supporto al medico di Medicina generale e al Pediatra di libera scelta attraverso la collaborazione con un collega e/o con un infermiere esperto, sia pure in pensione, per velocizzare la rete dei tamponi oggi e predisporre domani a effettuare, quando arriveranno, una vaccinazione generalizzata.

G18.101

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame sottolinea in modo evidente la necessità di valorizzare il contributo dei medici di medicina generale, per offrire un servizio di prossimità più efficace e tutto sommato anche più economico. Ma proprio per questo il ruolo dei Sindaci appare sempre più centrale per la promozione e la tutela della salute, soprattutto se riesce ad essere affiancato da un partenariato pubblico-privati in grado di investire sul binomio cure-servizi per i cittadini;

si tratta di una funzione ben nota ai sindaci, prima autorità sanitaria, che tuttavia oggi debbono misurarsi con una riduzione sostanziale delle risorse disponibili per cui sono sempre più consapevoli e determinanti nel coordinare le potenzialità dei nostri territori. Alcuni processi virtuosi per migliorare l'accesso alla salute dei cittadini già erano stati messi in campo durante la prima ondata pandemica, ma oggi la sfida è cresciuta in modo esponenziale con l'aumento delle richieste di aiuto da parte dei cittadini, anche per l'impoverimento progressivo, che riguarda tutti;

il sistema ospedaliero ha fronteggiato, e si trova di nuovo a farlo, una pressione senza precedenti; per alleggerire questo carico, occorre implementare soluzioni a supporto del sistema, garantendo un equo accesso alle cure e ai trattamenti a tutti i pazienti. È diventato urgente organizzare servizi di prossimità in modo strutturale, attraverso le farmacie, come la consegna dei farmaci, la telemedicina o la cura per determinate aree terapeutiche. Occorre puntare sul binomio «cura e servizi di prossimità» per rendere la salute sempre più accessibile ai cittadini, portando i territori e i Comuni al centro dell'ecosistema sanitario. Sinergia tra *governance* del territorio e *governance* sanitaria in piena collaborazione anche con tutti gli *stakeholders* per la disseminazione di *best practice* e nuovi modelli organizzativi;

occorre migliorare l'assistenza a casa attraverso la sinergia tra medici di medicina generale e servizi territoriali programmati dagli Enti locali, dando tranquillità psicologica alle tante persone che stanno vivendo a casa loro la influenza da Covid. I dati, tra l'altro, ci indicano che il 70% delle persone che giungono nei Pronto soccorso ritornano poi a casa, con la prescrizione di cure o, in caso di asintomaticità, con l'obbligo di rimanervi. Queste persone non vanno lasciate sole, ma richiedono servizi di assistenza appropriata;

le sfide emergenti per la salute pubblica e i progressi scientifici hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare le problematiche sanitarie attraverso un approccio che guardi allo stato di salute in termini di comunità. Nonostante gli importanti risultati raggiunti nella prevenzione, le malattie infettive costituiscono una delle principali cause di malattia, disabilità e morte appresentando ancora un problema di salute pubblica non solo individuale;

solo il dialogo tra aziende e territorio porta alla condivisione della programmazione e può promuovere l'attuazione di politiche di *welfare* che individuino nella partecipazione il perno intorno a cui costruire un sistema di *welfare* locale. In un contesto di crisi economica e sanitaria-come quella che stiamo vivendo appare prioritario garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini, Oggi il «sistema salute» ruota intorno al valore della comunità. Questo vuol dire partecipazione, condivisione degli obiettivi, risposta ai bisogni della popolazione in senso esteso, essendo ormai comprovata l'interazione tra stato di salute, livello economico e culturale, livello di povertà e di deprivazione. In questo contesto la sinergia tra *governance* delle aziende sanitarie e rappresentanza degli enti locali appare strategica per la promozione di corretti stili di vita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare la sinergia tra pubblico e privato convenzionato, tra enti locali e aziende sanitarie, valorizzando ad esempio il servizio offerto dalle farmacie messe in rete per la consegna a domicilio dei farmaci, compresa la consegna di saturimetri e di ossigenoterapia.

EMENDAMENTI

18.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

18.0.2

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Somministrazione vaccini in farmacia)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e *c*), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*) del decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010, è consentita, per gli anni 2020 e 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.».

18.0.3

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure a sostegno della continuità dell'assistenza protesica)

1. Al fine di consentire l'assistenza a pazienti che necessitano di rinnovo di ausili o presidi medici ortopedici, già prescritti e autorizzati, e in caso di assenza di modifiche patologiche rispetto alla precedente prescrizione, è consentita, in via sperimentale e per il periodo di emergenza da COVID-19, una procedura semplificata.

2. Il paziente ha facoltà di rivolgersi all'azienda ortopedica per il rinnovo del presidio, fornendo, anche per via telematica, l'impegnativa del medico di base e indicando il medico specialista di riferimento.

3. Il medico-specialista viene contattato dall'azienda ortopedica e riceve da questa, per via telematica, la prescrizione medica del paziente in questione, la scheda progetto del presidio e la relazione tecnica dello stesso e può procedere, con l'Azienda Sanitaria di riferimento del paziente, alle opportune verifiche di correttezza e la congruità della richiesta.

4. L'azienda Sanitaria, dopo le verifiche di cui al comma precedente, può emettere la prescrizione per l'ausilio o il presidio richiesto, trasmettendola

per via telematica all'azienda ortopedia indicata dal paziente e riceve da questa il preventivo per opportuna autorizzazione.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, l'azienda ortopedica può consegnare il presidio al paziente e procedere al collaudo, o presso l'azienda stessa o presso il domicilio del paziente per il tramite di un Tecnico-Ortopedico dell'azienda.

6. L'azienda trasmette per via telematica all'Azienda Sanitaria il fascicolo tecnico con i lotti del materiale fornito e la documentazione di consegna e accettazione dell'ausilio-da parte dell'utente.».

Art. 19

19.0.1

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.2

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.4

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "dispositivi" aggiungere: "e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCRE-DIA e probanti con evidenze analitiche,";

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6-ter. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, i datori di lavoro e gli artigiani senza dipendenti possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi e/o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCRE-DIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi e/o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa nonna, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati in capo all'articolo 589 (omicidio colposo) e all'articolo 590 (lesioni colpose) del codice penale."

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.5

LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».

19.0.6

PILLON, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime di gratuità del tampone antigenico per soggetti minorenni)

1. L'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta è prestazione sanitaria resa in regime di gratuità se effettuata su soggetti di età inferiore agli anni 18.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede mediante e nei limiti delle risorse individuate per ciascuna regione ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della presente legge».

Art. 20

20.1

MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, EVANGELISTA, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «telefonico e telematico» aggiungere le seguenti: «, rivolto agli operatori sanitari nonché».

20.2

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «virus SARS-COV-2» inserire le seguenti: «con un test di tipo molecolare».

20.3

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti: «contatti così come definiti dal decreto del Ministero della salute 29 maggio 2020».

20.4

MANTOVANI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali».

20.5

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività».

20.6

CASTELLONE, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. Al fine di rendere efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni e migliorarne la funzionalità, viene verificata la piena attuazione dei protocolli di notifica delle esposizioni di *Apple* e *Google* per la realizzazione di un sistema condiviso di tracciamento dei contatti utilizzabile sia sugli *iPhone* sia sugli *smartphone* Android».*

20.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella provincia di Bolzano il servizio di supporto telefonico e telematico è garantito anche in lingua tedesca».

20.8

CASTELLONE, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Sostituire il comma «3» con «2».

20.9

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Laddove fosse richiesto un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, il ministero della Salute può avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

le Residenze socio-assistenziali per persone Disabili sono importanti strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria progettate per rispondere in maniera globale alle finalità di cura e di accoglienza delle persone con grave disabilità;

in questo periodo di grave crisi sanitaria le persone con disabilità sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze;

impegna il Governo:

ad adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee ad:

- aumentare l'impegno per progetti, sostegni individuali e moduli respiro, in quanto il Covid ha ridotto le possibilità di aiuto e intervento alle famiglie;

- incrementare le risorse per le comunità in quanto le malattie degli operatori hanno ridotto i servizi e ad aumentare il numero delle comunità in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio Covid;

- integrare il finanziamento per Dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione;

- aumentare il sostegno sanitario alle persone con maggiori fragilità.

G20.101

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G20.102

BINETTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

una recente indagine condotta dal Cergas - Bocconi ha dimostrato come le Cure palliative siano attualmente disponibili solo per 1 persona sulle 4 che ne ha bisogno. I dati sono recentissimi e sono stati pubblicati l'11 novembre scorso, in occasione della giornata delle cure palliative. Ogni anno in Italia oltre 543.000 persone adulte necessitano di cure palliative, ma il tasso di copertura del bisogno si ferma a circa il 23 per cento. Un valore-molto inferiore a Germania (64 per cento) e Regno Unito (78 per cento). La copertura maggiore è in Lombardia: vi accede il 33 per cento di chi ne ha bisogno, mentre la maglia nera spetta alla Calabria: solo il 17 per cento. A livello pediatrico si stima che su oltre 35.000 minorenni bisognosi di cure palliative, solo il 5 per cento riesca ad accedervi;

le cure palliative sono quell'insieme di trattamenti rivolti ai malati, ormai considerati inguaribili ma non incurabili, per migliorarne la qualità di vita riducendo il livello di sofferenza e dolore. Sembra che in Italia l'offerta complessiva di cure palliative, che tiene conto dei pazienti assistiti a domicilio (79.648), in *hospice* (42.572) e in *day hospital* (1.843 accessi), sia di sole

124.063 unità, per cui il tasso di copertura del bisogno non supera il 23 per cento, ossia una persona su quattro tra chi ne ha bisogno. In Germania e nel Regno Unito raggiungono rispettivamente il 64 e il 78 per cento;

la ricerca conferma che attualmente la stragrande maggioranza dei pazienti che ne avrebbe diritto non accede alle cure palliative, e spesso muore con sofferenze che potrebbero esserle risparmiate. La copertura del territorio è lacunosa, disomogenea sovente fondata sulla generosità delle Associazioni di volontariato, realtà *non profit*. Con l'esplosione della pandemia da Covid-19, il bisogno di cure palliative è cresciuto di oltre un 15 per cento, a fronte della situazione drammatica all'interno degli ospedali che, nella difficoltà di gestire l'emergenza, si sono trovati a dover dimettere il maggior numero possibile di pazienti, compresi quelli inguaribili;

un'attenzione particolare va riservata al bisogno di cure palliative pediatriche perché non possono essere indagate in termini statistici basandosi solo sui parametri legati alla mortalità come per gli adulti. E le cure palliative in ambito pediatrico non sono solo le cure della terminalità ma possono iniziare al momento della diagnosi e continuare per tutto il percorso della malattia. Molti dei bambini che necessitano di cure palliative, pur essendo affetti da patologie inguaribili, possono avere davanti anche un lungo tempo di vita. In mancanza di criteri di inclusione chiari, la valutazione del bisogno in ambito pediatrico è difficile. E così, nella maggioranza dei casi, l'assistenza ai minori viene erogata quasi esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero e solo una piccola parte di loro riesce a ricevere un'assistenza specifica in cure palliative a domicilio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere urgenti iniziative volte a potenziare le risorse destinate alle cure palliative, sia per gli adulti che in ambito pediatrico, in un tempo in cui la morte, soprattutto nelle RSA, è stata un indicatore fisso del dolore e della sofferenza nel nostro Paese. Soprattutto se si tiene conto che l'Italia è stata uno dei primi paesi ad aver introdotto una legge-specifica in questo campo, ma la sua attuazione è in grande ritardo.

EMENDAMENTI

20.0.1

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni-sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale-motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1 milione di euro per il 2020 e a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e

la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

20.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

c) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

d) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.3

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardio-respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.4

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardio-respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ibrido speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.6

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-bis. valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'e-

conomia e delle finanze il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.7

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica

del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.8

BOLDRINI, MIRABELLI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e socio-sanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria».

20.0.9

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000, in misura pari alle domande presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari».

20.0.10

LANNUTTI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi a favore del personale sanitario)

i. Al fine di garantire e sostenere l'aggiornamento professionale del personale infermieristico e sanitario, attraverso l'approvvigionamento di strumenti multimediali fruibili su computer, *tablet* e *smartphone* da destinare alle aziende sanitarie locali, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 3 milioni di euro.

2. Alla spesa di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente».

20.0.11

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Trasparenza e divulgazione dei dati da contagio da coronavirus)

1. Al fine di promuovere una comunicazione istituzionale che garantisca una valenza divulgativa semplice e diretta nei confronti dei cittadini, anche al fine di favorire scelte informate e consapevoli, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità provvedono alla realizzazione o implementazione di un portale per:

a) un adeguato sistema di divulgazione e consultazione dei principali dati di pubblico interesse atti a favorire, attraverso opportune sintesi mirate con frequenza quotidiana e settimanale, una lettura facilitata delle tendenze in atto con livello di dettaglio nazionale, regionale e comunale.

b) un report tecnico settimanale di trasparenza sulla sorveglianza epidemiologica di più ampio respiro, comprendente anche i luoghi del contagio, tramite una analisi di dettaglio dei dati di tendenza e del livello d'implementazione delle misure intraprese per mitigare la curva epidemica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.12

RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

20.0.13

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio

Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.14

RUFA, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20 bis.

(Sostegno a favore de personale dipendente SSN impegnata nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di riconoscere un indennizzo giornaliero per le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente-impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, relativamente al periodo dal 1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20.000.000 euro.

2. Con-decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso ed erogazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20.000.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del-fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.15

RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ammodernamento tecnologico mammografi)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse

di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

20.0.16

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. Al fine di consentire l'accesso al corso di formazione di medicina generale, l'apertura della graduatoria di medicina generale è prorogata al 31 dicembre 2020».

20.0.17

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il

personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel molo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.18

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29, lettera *a*) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.19

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole "il personale" sono aggiunte le parole "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto".

20.0.20

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.21

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29, lettera *a*) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.22

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari di effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione".

2. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.23

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.24

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni connesse all'emergen-

za epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.25

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *a*), e comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a 80 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.26

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 449 è sostituito dal seguente:

"449. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, per gli anni dal 2021 al 2026, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di cinque anni, contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;

b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;

c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente;

f) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui sopra sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.";

b) il comma 450 è abrogato.».

20.0.27

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI, RAMPI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "sanitarie", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: parole: "e socio-sanitarie";

c) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";

d) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo";

e) al comma 1-bis, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";

f) al comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo"».

20.0.28

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-bis è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 291 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

20.0.29

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

2) dopo la parola: "sanitarie", e ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: "e socio-sanitarie";

3) dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";

b) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo";

c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo."».

20.0.30

LANNUTTI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione della figura del farmacista di famiglia)

1. È istituita la figura del farmacista di famiglia come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Ogni cittadino è tenuto a scegliere il proprio farmacista di famiglia alla Asl competente della propria residenza.

2. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini al farmacista di famiglia garantisce attività assistenziale a:

a) pazienti deospedalizzati, prendendosi in carico la terapia medica assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

b) malati cronici, a cui si prenderà in carico la terapia medica da seguire assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

c) i servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza, come telemedicina e campagne di *screening*, interagendo col medico di famiglia scelto dal paziente.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, un elenco nazionale dei farmacisti di famiglia. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione all'elenco nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un corso di specializzazione per farmacisti di famiglia.

5. I requisiti per esercitare la professione di farmacista di famiglia sono:

a) essere iscritto all'elenco di cui al comma 3;

b) aver partecipato al corso di specializzazione di cui al comma 4;

c) essere dipendenti di una farmacia, proprietari di una farmacia senza dipendenti, farmacisti iscritti all'elenco non dipendenti né proprietari di una farmacia.

6. Un farmacista proprietario o dipendente può prendere in carico massimo 750 pazienti. Un farmacista non dipendente né proprietario può arrivare fino a 1.500. Per ogni assistito al farmacista di famiglia la Asl di riferimento eroga 1 euro al mese.

7. Le farmacie i cui proprietari detengono di più, di due farmacie possono ospitare al massimo un farmacista di famiglia, sia che sia un dipendente o che collabori senza vincolo di subordinazione. Le farmacie private possono avere anche tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia di cui al comma 3, ma al massimo un collaboratore esterno come farmacista di famiglia. Le farmacie comunali possono avere tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia e non hanno un vincolo numerico con riferimento ai collaboratori senza vincolo di subordinazione.

8. Il farmacista di famiglia non dipendente della farmacia:

- a) ha la facoltà di iscriversi all'elenco dei farmacisti di famiglia;
- b) può collaborare con una farmacia senza vincolo di subordinazione;
- c) non può svolgere compiti nella farmacia al di fuori di quelle strettamente connesse a quelle di farmacista di famiglia.

9. Le aziende sanitarie attingono dall'elenco dei farmacisti di famiglia al fine di assegnare l'iscritto alla farmacia in base alle esigenze del territorio.

10. Per due anni dal licenziamento del dipendente di una farmacia il datore di lavoro non può collaborare o assumere nessun soggetto che ricopra la figura di farmacista di famiglia.

11. Gli orari e i turni del farmacista di famiglia non dipendente della farmacia vengono stabiliti dalla Asl di riferimento e non dalla farmacia dove il professionista collabora.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.31

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riparto delle risorse del SSN)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento

del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'aiuto 2020, per le regioni del Mezzogiorno».

20.0.32

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenze, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.».

20.0.33

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente».

20.0.34

MANTERO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti per la dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di cannabis)

1. I medicinali a base di *cannabis*, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono dispensati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264, come modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, recante "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica".

2. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011, richiamate dall'articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, si applicano anche ai medicinali a base di cannabis di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le farmacie sono autorizzate a consegnare o spedire, tramite posta assicurata, al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, le quantità terapeutiche dei medicinali a base di *cannabis* per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti *standard*, compresi nell'allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.».

20.0.35

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

20.0.36

ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di erogazione di ossigeno terapeutico per la gestione dell'emergenza)

1. In ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire e rendere disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni ovvero mediante la rete delle farmacie, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Sono altresì autorizzati, al fine di fronteggiare l'ineadeguata disponibilità di bombole di ossigeno e di favorire l'efficientamento del servizio di fornitura da parte delle ditte produttrici, a provvedere al recupero delle medesime.».

20.0.37

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso».

20.0.38

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti

nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31.3.2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

Art. 21

21.1

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «85» con le seguenti: «200».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 690 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

21.2

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 85 milioni», con le seguenti parole: « di euro 120 milioni».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

21.3

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 2, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.4

FERRO

Al comma 2 dell'articolo 21 dopo le parole: «all'acquisto», aggiungere le parole: «di servizi».

21.5

CONZATTI

Al comma 2, dopo le parole: «per le persone con disabilità,» inserire le seguenti: «ivi compreso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa destinati agli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio,».

21.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo le parole: «a distanza» aggiungere le seguenti: «, con particolare attenzione a quelle sviluppate in ambito nazionale,».

21.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ovunque ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate all'acquisto di *software* per la didattica a distanza e per la didattica interattiva progettati per agli alunni e per gli alunni con disabilità e che possano favorire i processi di insegnamento relativi a tutti gli insegnamenti attivi nelle predette scuole. Il Miur, di concerto con il MiSE e con il MEF, individua i *software* disponibili sul mercato che consentano l'insegnamento delle materie di studio tramite processi e attività di interazione e test di verifica dell'apprendimento. Il collegio dei docenti adotta, nel corso del periodo di limitazione o sospensione delle attività scolastiche, i software individuati dai predetti ministeri».

b) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al comma 2-bis».

21.8

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.9

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3».

21.10

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5 bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 120, del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, sostituire le parole: "2 milioni" con le seguenti: "10 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190 del 2014.

21.11

GRANATO, ANGRISANI, VANIN, PIARULLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza degli effettivi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, volte a sopprimere ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da

parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

21.12

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.13

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.».

21.14

SANTANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché interventi volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la didattica digitale integrata e per la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche».

ORDINI DEL GIORNO

G21.100

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

con il decreto legge decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il Governo ha previsto la distribuzione alle istituzioni scolastiche di fondi pari a 128,5 milioni di euro, da utilizzare, fra le varie cose, per dotarsi di piattaforme per la didattica a distanza, per formare il personale scolastico e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali;

questi fondi, come tutti gli altri previsti per l'implemento della didattica digitale integrata, non sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, seppure destinati al Sistema nazionale d'Istruzione.;

conseguentemente anche le risorse supplementari, sempre per l'implemento della DDI, introdotte con l'articolo 21 del decreto-legge in esame non saranno destinate ai suddetti territori;

in un contesto di emergenza come quello attuale appare necessario che lo Stato intervenga in maniera uniforme sul territorio nazionale, come

peraltro ha fatto per la spesa di natura sanitaria, considerata per di più l'alta diffusione del virus in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige;

è evidente che le conseguenze finanziarie della pandemia non possono essere affrontate nell'ambito dell'ordinario rapporto finanziario esistente fra lo Stato e i suddetti enti territoriali, ma richiedono una contribuzione di natura straordinaria,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di inserire la Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto dei fondi stanziati a livello nazionale per sostenere le scuole nell'organizzazione della didattica a distanza.

G21.101

PITTONI, SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

con un cronoprogramma partito troppo tardi il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Arcuri non è riuscito neanche entro il 31 ottobre a distribuire in tutte le scuole i banchi monoposto e quelli a rotelle proposti dal Ministro Azzolina;

sui 2,4 milioni di arredi promessi, a fine mese ne mancavano ancora almeno settecentomila;

è ormai certo che neppure alla fine di novembre la maxi distribuzione sarà terminata e lascerà molti presidi senza la fornitura di banchi promessa;

ormai i dirigenti scolastici avranno gioco forza adottato soluzioni alternative per poter assicurare una sistemazione in sicurezza agli studenti;

ad oggi, purtroppo molte scuole sono state costrette alla chiusura, a causa dell'aumento dei contagi e hanno dovuto optare per la didattica d'emergenza a distanza,

impegna il Governo:

a dirottare le risorse economiche, impegnate per la fornitura alle scuole dei banchi a rotelle, sull'acquisto di supporti per la didattica a distanza da distribuire alle famiglie con minore capacità economica.

G21.102

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il flop più vistoso di questa pandemia è indubbiamente a carico della pubblica istruzione: della scuola, sia statale che paritaria, sia pure per ragioni diverse nell'uno e nell'altro caso. I ragazzi sono stati traditi nella loro legittima aspirazione a voler frequentare la scuola come occasione di incontro e di confronto con i loro coetanei, ma anche come prima esperienza strutturata di relazione personale con un mondo di adulti colti, disponibili, aperti: i loro docenti, che certamente non si sono risparmiati in questo periodo. Hanno dovuto improvvisare nuove metodologie didattiche, rivedere i loro programmi, rilanciare nuovi modi per vedere gli studenti uno ad uno, valorizzando le nuove dinamiche dei rapporti di gruppo;

eppure la discriminazione tra docenti della scuola statale e decenti della scuola paritaria è apparsa sempre più vistosa proprio durante la pandemia. Con due esempi forse è possibile illustrare questo ingiusto solco che separa docenti ugualmente impegnati ma diversamente valutati e valorizzati. Alla scuola paritaria non è giunto nessuno di quei supporti, economici e tecnologici, che hanno caratterizzato la didattica in campo digitale. Né i PC per gli studenti in difficoltà, particolarmente inquietante la discriminazione perché non tutte le scuole paritarie sono-frequentate da studenti della media-alta borghesia, Non ci sono solo licei! E le scuole professionali per ragazzi spesso con storie difficili alle spalle, anche in termini di povertà educativa, sono nella maggior parte dei casi gestite da Enti e Associazioni che-operano come scuola paritaria, colmando lacune pesanti del pubblico;

altra discriminazione è emersa da una recentissima sentenza della Corte d'Appello, che riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha respinto quanto richiesto da tre insegnanti della scuola statale secondaria superiore, che avevano chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l'assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato. Secondo il giudice d'appello risulta inapplicabile, all'insegnamento presso scuole paritarie, l'articolo 485 del d.lgs. n. 297/1994, che si riferisce al solo servizio pre-ruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati;

il rapporto di lavoro fra docente e scuola paritaria non equivale a quello del pubblico impiego, secondo la Cassazione, in ragione della non omogeneità dello *status* giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento. Ma se lo *status* giuridico degli insegnanti tra scuola paritaria e scuola pubblica non sono omogenei, cosa dire della profonda omogeneità di un lavoro professionale che si snoda al servizio degli studenti, per promuoverne le capacità, svilupparne le abilità, garantire loro la trasmissione di valori, appartenenti non solo alla nostra storia e alla nostra tradizione, ma anche di quei principi che caratterizzano una piena cittadinanza, in linea con la nostra Costituzione;

il paradosso è che mentre si è voluto garantire agli alunni delle paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non si è voluto equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra-il docente e la scuola paritaria con-quello instaurato in regime di pubblico impiego,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere, alla luce del servizio prestato dai docenti delle scuole paritarie in modo del tutto analogo a quello delle scuole statali l'applicazione della legge Berlinguer, 61/2000; e garantire ai centri scolastici e ai docenti le medesime risorse della scuola statale, in base al principio del costo *standard* di ogni studente.

G21.103

BINETTI

Il Senato,

in sede-di-discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il Decreto Ristori 1 ha previsto per la scuola 85 milioni di incremento, da destinare al Fondo per rinnovazione digitale, con l'obiettivo di consentire agli istituti scolastici di venire incontro alle necessità di quegli studenti che non dispongono dispositivi digitali, indispensabili per la didattica a distanza;

si tratta evidentemente di un finanziamento tardivo, ma non per questo meno necessari per sostenere i ragazzi privi di computer e di collegamenti veloci. Problema tanto più urgente ora che la scuola secondaria superiore è già in remoto almeno al 75 per cento. Il Governo finora aveva già stanziato 85 milioni per l'acquisto dei dispositivi e dei collegamenti destinati a 211 mila ragazzi, in condizioni economiche precarie. Ovviamente la cifra era risultata ampiamente insufficiente e il fondo avrebbe dovuto essere implementato fin dal marzo scorso, quando all'improvviso si sono interrotte le attività didattiche in presenza;

paradossalmente si è preferito investire non nella componente digitale, vero banco di prova del prossimo futuro, ma comprare banchi monoposto e a rotelle (art. 21), che a scuola chiusa risultano decisamente inutili. Le priorità della scuola oggi riguardano l'intensa digitalizzazione indispensabile per farla funzionare a distanza, ma anche i docenti di sostegno per i ragazzi con disabilità, viceversa questi ultimi sono stati invitati a rimanere a casa senza offrire loro servizi alternativi. La carenza di personale appare evidente anche quando i docenti si ammalano e i ragazzi non possono usufruire del classico servizio dei supplenti, che comunque fanno un'enorme fatica ad inserirsi e a dare continuità al lavoro dei docenti;

la scuola, nonostante l'impegno di moltissimi docenti si è rivelata spesso incapace di far fronte alla seconda ondata del virus, sia sul fronte tecnologico che su quello umano e relazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di implementare i fondi destinati all'acquisto dei *device* per gli studenti: un *device* ogni studente, dovrebbe essere lo *standard* di riferimento;

b) a valutare la possibilità di prevedere una *task force* di supplenti che - come tutti gli altri docenti - facciano la loro attività didattica da remoto, superando le eventuali indisponibilità di docenti locali; se sono, come giusto e necessario, particolarmente competenti in materia digitale sapranno offrire agli studenti attività capaci di Interessarli e di stimolarli, evitando ulteriori perdite di tempo.

EMENDAMENTI

21.0.1

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del dottorato di ricerca)

1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e per potere garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a quattro mesi limitatamente agli iscritti al XXXIII ciclo, a sei mesi relativamente ai dottorandi iscritti al XXXIV e XXXV ciclo, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, di richiedere in ogni momento la proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

21.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerata la permanenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, per come prorogato dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, di richiedere in ogni momento l'ulteriore proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni per l'anno 2022 e di 30 milioni per l'anno 2023.

2. Agli oneri aggiuntivi derivante dal precedente comma, si provvede per l'anno 2021 mediante la disposizione di cui all'articolo 10-*bis* e per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

e, di conseguenza dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.670 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

21.0.3

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per contrastare la dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare le disparità formative createsi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'abbandono e la dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo per contrastare la dispersione scolastica, con una dotazione complessiva di 10 milioni per l'anno 2020, volto a garantire l'attivazione di misure e progetti da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.4

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la formazione a distanza)

1. Al fine di favorire la didattica digitale integrata e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.964.303,97 euro per il 2020 destinato a:

a) consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni formative accreditate, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di allievi di ciascuna e del loro contesto socio-economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.964.303,97 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

21.0.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Articolo 21-bis Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse.».

21.0.7

DRAGO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure a tutela della privacy nella didattica digitale integrata)

1. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e *privacy*, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È previsto l'utilizzo di un'unica piattaforma nazionale open source, con clausole di salvaguardia dei dati in favore del Ministero dell'istruzione, per ogni ordine e grado di istruzione al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

2. La scelta della predetta piattaforma è definita, altresì, con criteri stabiliti dalla Consip SPA.».

21.0.8

VANIN, MONTEVECCHI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, RUSSO, GIROTTI, LOREFICE, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per il sostegno di progetti di mobilità alternativa e sostenibile per il trasporto scolastico)

1. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle medesime misure di contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato allo sviluppo e al supporto di progetti mirati al sostegno della mobilità sostenibile, alla creazione o al potenziamento di progetti di *pedibus* e *ciclibus* per l'accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma *i-bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1, garantendo, in particolare, un numero adeguato di operatori coinvolti e di dispositivi di sicurezza sul percorso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

21.0.9

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 21-bis.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

21.0.10

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.0.11

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di valutare con la massima trasparenza l'impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell'istruzione, l'Indire e l'Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l'insegnamento mediante l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell'istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzione».

21.0.12

RONZULLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro una *tantum* per l'anno 2020 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze domestiche dovuti allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

21.0.13

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contributi in conto capitale per le imprese radiofoniche)

1. Al fine di sostenere le imprese radiofoniche nazionali e locali, a fronte di progetti aventi ad oggetto investimenti in *software* di intelligenza artificiale per la creazione o la gestione di piattaforme digitali e multimediali, è riconosciuto un contributo, una *tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione-dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.14

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Voucher per consulenze in innovazione per le imprese radiofoniche)

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese radiofoniche nazionali e locali, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 50.000 euro.

2. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.15

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.16

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Credito di imposta per la formazione professionale per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per la formazione delle professionalità rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché incentivi al *turnover* generazionale e all'assunzione di giovani con competenze nelle nuove professioni dell'informazione digitale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

ne del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.17

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Art. 22

22.1

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "Un genitore lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuno dei genitori lavoratori dipendenti" e dopo le parole: "della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; aggiungere, infine, il seguente periodo: "nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici, solo uno dei genitori dipendenti può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutta la durata della sospensione"»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3, le parole: "uno dei genitori, alternativamente all'altro" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno dei genitori"; e dopo le parole: "alla durata della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici solo uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."»;

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) sopprimere il comma 5;».

22.2

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, entrambi i genitori possono fruire alternativamente di modalità di lavoro a tempo parziale per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Le disposizioni del presente comma sono estese anche ai casi di isolamento fiduciario del figlio convivente-minore di quattordici anni, nonché ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di quattordici anni."»;

- *dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i periodi di lavoro a tempo parziale fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, ad integrazione della retribuzione così come rideterminata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e ai sensi del comma 7, un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico spettante per il lavoro a tempo pieno e quello rideterminato, calcolata secondo quanto pre-

visto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, -di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa per la parte relativa all'indennità.";

b-ter) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"»;

- sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* al comma 7, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021"»;

- sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* ai comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 500mila euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «45,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «47 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2021».

22.3

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «figlio convivente minore di anni 14» con le seguenti: «figlio convivente minore di anni 16» e sopprimere il secondo periodo.

22.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto sia in caso di ricovero ospedaliero che in quello di quarantena, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in riferimento ai figli conviventi con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite d'età che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado o strutture semiresiden-

ziali, comunque denominate, a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario».

22.5

Simone BOSSI, MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, stimanti in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le persone cari disabilità».

22.6

BINETTI, GASPARRI, MALAN, PAPTATHEU, CALIENDO, GALLIANI, RIZZOTTI, CANGINI, AIMI, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, si provvede mediante pari a 10 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

22.7

ALESSANDRINI, PITTONI, BORGONZONI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "con le modalità del lavoro agile", aggiungere le seguenti parole: "Le medesime modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative sono assicurate dal personale scolastico, eventualmente assunto, a seguito dell'emergenza Covid-19, tramite forme di contratto senza clausola di risoluzione automatica espressa".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.8

RUFA, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Qualora all'interno del nucleo familiare vi siano soggetti con immunodeficienza o minori affetti da patologie croniche, incluse asma e dermatite atopica, un genitore può richiedere alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'attivazione permanente o temporanea della didattica digitale integrata di cui all'articolo 21, stante l'impossibilità di proseguire, per un periodo di tempo significativo, le attività didattiche in presenza. Nella richiesta, oltre ad allegare specifica certificazione medica a supporto della medesima, il genitore dichiara altresì di essere in possesso di apposita strumentazione e connessione *internet*; di voler concordare con i docenti e il consiglio di classe modalità e tempi di fruizione del servizio e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola la possibilità del minore a proseguire il percorso scolastico in presenza.».

22.9

GALLONE, BINETTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo *standard* per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.»

22.10

BINETTI, GASPARRI, MALAN, PAPTHEU, CALIENDO, GALLIANI, RIZZOTTI, CANGINI, AIMI, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex* articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

22.11

GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, già previsto dal 4

gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 è prorogato dal 4 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021.».

22.12

PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La didattica a distanza può essere esercitata nella misura massima giornaliera di quattro ore.».

22.13

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

2-ter. La domanda avanzata, ai sensi del combinato-disposto degli articoli 7147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 2-bis, è decisa inaudita altera parte con decreto motivato non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 2-bis, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.

2-quater. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 337-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.».

ORDINI DEL GIORNO

G22.100

ACCOTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

gli asili nido sono servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare la famiglia nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;

per il supporto economico degli asili nido la spesa dei Comuni è assorbita per oltre il 90 per cento dal funzionamento delle strutture comunali stesse: tra questi i nidi comunali a gestione diretta, ovvero con personale assunto dal Comune, sono la modalità prevalente, su cui si concentra il 69,5 per cento della spesa comunale per gli asili nido;

nelle Regioni meridionali, a causa della carenza di investimenti pubblici e spese correnti da parte dei Comuni, i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono il 15 per cento del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a 3 anni di età, contro una media italiana che, per quanto contenuta rispetto a quella europea, si assesta sul 24,7 per cento;

considerato che:

il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse è iniziata nel 2015-con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione da raggiungere nell'anno 2021, ma tale progressione è stata sospesa con la legge di bilancio per il 2019;

considerato infine che:

le conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19 hanno determinato la necessità di assicurare agli enti locali ulteriori risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali soprattutto in campo sociale e nel potenziamento degli asili nido, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse alla stessa emergenza,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, in particolare, in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni ove i predetti servizi denotano maggiori carenze.

G22.101

DI GIROLAMO, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

in questo periodo caratterizzato dall'emergenza COVID-19 la scuola, come la famiglia, ha un ruolo fondamentale per fornire agli alunni gli strumenti necessari ad affrontare le incertezze, le difficoltà e le sfide che si trovano a vivere;

per molti di questi studenti, le cui attività non possono essere svolte con la didattica a distanza, la possibilità di raggiungere in sicurezza le aule scolastiche rappresenta un requisito fondamentale per limitare al massimo la diffusione del contagio;

considerato che:

le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedono che venga consentita l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico;

in accordo col Governo, il 14 marzo 2020 è stato adottato da sindacati e imprese il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente redatto le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato;

le Linee Guida da ultimo citate prevedono che, ove i predetti servizi di trasporto nel periodo precedente al COVID-19 abbiano avuto una saturazione superiore all'80 per cento della loro capacità, occorre richiedere l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, necessari a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento;

appare evidente che la riduzione della capienza dei mezzi comporta inevitabilmente un significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio;

valutato che:

il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto Decreto-legge ristori *bis*), dispone che la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, venga incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare per le finalità ivi previste per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti;

considerato, in fine, che:

l'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto-legge rilancio), stabilisce l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le risorse di detto fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza e, a tal fine, la norma demanda ad un decreto del MIT la ripartizione tra i comuni interessati, con onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del medesimo provvedimento,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche risorse da destinare direttamente ai Comuni, volte a garantire l'erogazione in sicurezza dei servizi di trasporto scolastico

per l'anno 2021, nonché ad incrementare per il medesimo anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

ad emanare con urgenza il decreto di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire ai comuni le risorse necessarie per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

EMENDAMENTI

22.0.1

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. In via eccezionale, e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022».

22.0.2

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

22.0.3

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

c) quanto a 50 milioni per il 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

d) quanto a 150 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

22.0.4

CANGINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Diritto allo studio)

1. I genitori di studenti iscritti ai cicli di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per computer, altro *device* o *tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. Per garantire agli studenti di cui al precedente comma il diritto allo studio e la possibilità di seguire le lezioni scolastiche in modalità da remoto, qualora essi risiedano in comuni privi di *WiFi* pubblico, di banda larga, o con una copertura insufficiente di rete, gli istituti scolastici provvedono ad assegnare a ciascun loro studente un contributo annuo unico pari a euro 300 per l'acquisto di una *smart card*.

3. Ai docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, a studenti con disturbi di apprendimento o con disabilità, l'istituto scolastico rende disponibili programmi informatici specificamente destinati allo sviluppo di capacità e di competenze per tali studenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 80 milioni di euro ciascun anno del biennio 2020 e 2021 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni».

22.0.5

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti a garanzia delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'"Emergenza Sostegno" e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi della pandemia Covid-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

22.0.6

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il corretto svolgimento dei bandi di concorso)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 aprile 2017, aggiornato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "per esami e titoli" con le parole "per titoli e servizio con anno di prova selettivo".

2. Si dispone, altresì, che il nuovo bando del concorso straordinario, che integra e modifica il Decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 34 del 28 aprile 2020, sia per titoli e servizi con anno di prova selettivo».

22.0.7

BINETTI, GASPARRI, MALAN, PAPTAEU, CALIENDO, GALLIANI, RIZZOTTI, CANGINI, AIMI, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I genitori di studenti della II e III media che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per PC, altro *device* o *Tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. I genitori di studenti della SMI e della SMS, scuola pubblica, sia statale che paritaria, che abitano in zone con una copertura insufficiente di rete o comunque non ancora raggiunte dalla Banda larga possono chiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un contributo annuo unico pari a euro 250 al fine di consentire e facilitare il collegamento dei figli indispensabile per seguire adeguatamente le lezioni.

3. I docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, possono chiedere un bonus per l'acquisto di programmi specificamente destinati allo sviluppo di capacità e competenze in soggetti che presentino disabilità e disturbi del neuro-sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.107, come incrementato dall'articolo 21 del presente decreto, per consentire agli istituti scolastici di dotare chi non ne disponga di dispositivi digitali utili per la didattica a distanza».

22.0.8

MODENA, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

22.0.9

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per la mobilità straordinaria per il personale docente)

1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19, con ordinanza del Ministero dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entra in vigore della presente legge di conversione, si dispone la riapertura dei termini di mobilità straordinaria interregionale; interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna. Il 100 per cento dell'ulteriore residuo è destinato alle stabilizzazioni dei docenti GAE per titoli e servizi con anno di prova selettivo. Il residuo è destinato ai nuovi assunti».

22.0.10

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno per il personale docente)

1. Si dispone che vengano riconosciuti 500 euro mensili dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per tutti i docenti che operano fuori dalla regione di residenza, nel limite massimo di 250 milioni di euro.

2. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

22.0.11

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni)

1. Fino al 30 giugno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie per assicurare la regolare erogazione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per il reclutamento, con contratti di lavoro a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, del personale impiegato per detti servizi dagli enti locali, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

22.0.12

LANNUTTI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Utilizzo da parte dei Comuni e delle Regioni dei pullman turistici e dei pullman militari per coprire il fabbisogno scolastico di trasporto durante l'emergenza Covid)

1. Al fine di continuare a garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, le Regioni e gli enti locali, qualora i veicoli per il trasporto scolastico dedicato non siano sufficienti a garantire il trasporto degli alunni in sicurezza, possono stipulare, limitatamente al predetto anno scolastico e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico mediante l'impiego di mezzi di trasporto privati, quali *bus* turistici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Nel caso in cui i mezzi di trasporto di cui al precedente comma non fossero sufficienti a garantire il fabbisogno necessario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale mezzi utili al trasporto di studenti nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica».

22.0.13

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Assistente all'autonomia e comunicazione)

1. Al fine di dare un pieno e continuativo sostegno a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale il contratto relativo all'assunzione

del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non può avere una durata inferiore agli 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 162 milioni di euro a decorrere dal 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.14

MATRISCIANO, ROMANO, LOREFICE, PIARULLI, ANGRISANI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento/superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-bis del medesimo articolo 42».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

22.0.15

MATRISCIANO, ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n.104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.16

CANDIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Caregiver familiare)

1. Il presente articolo, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), e 18, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla promozione del diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale, nonché del diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità di vita.

2. Ai fini del presente articolo:

a) si definisce "*caregiver familiare*" il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate al medesimo comma 255;

b) si definisce "assistito" la persona assistita dal *caregiver familiare*, individuata ai sensi del medesimo articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Ai soli fini del riconoscimento delle misure previste dal presente articolo in favore del *caregiver familiare*, lo stato di non autosufficienza dell'assistito-è valutato in base ai criteri della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

4. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver familiare*, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente

dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

5. L'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

6. Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime forme e procedure di cui ai commi 4 e 5.

7. A seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

8. Il *caregiver* familiare, nominato ai sensi dei commi 4 e 5, si rapporta si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), di cui al comma 9, lettera *d*), ove previsto.

9. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui al comma 5, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificata di residenza in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;

b) certificato attestante la relazione di parentela o di affinità e la convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito; qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione dello stato di non autosufficienza, di cui al comma 3. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui alla presente legge;

d) copia del piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta in favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione-di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia dell'atto di nomina di cui al comma 5.

10. La certificazione della qualifica di *caregiver* familiare, rilasciata ai sensi del comma 9, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia

ad ogni effetto di legge nei casi di cui al comma 6 o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare odì morte dell'assistito.

11. L'INPS provvede all'attuazione dei commi 9 e 10 avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantite ai *caregiver* familiari, certificati ai sensi del comma 9, su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini degli interventi di cui al comma 13.

13. Ai fini dell'attuazione del comma 12, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui al comma 9, lettera *c*), primo periodo, le misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni; istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordò con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;

c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

e) sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali;

f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

g) il rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nei disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

h) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse -disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

i) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

l) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e del riequilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

m) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

n) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

14. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai *caregiver* familiari certificati ai sensi del comma 9. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 13, lettera b).

15. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

16. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare certificato ai sensi del comma 9, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come

competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio-2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

17. Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, previo accordo tra le parti, al *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo- è riconosciuta la facoltà di espletare l'attività lavorativa, per tutto il periodo di attività di cura e assistenza, in modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli da-18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

18. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui-al-comma 16 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla-collocazione o ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro-di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

21. All'attuazione dei commi 16, 17, 18, 19 e 20 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento del *caregiver* familiare, al fine di riconoscere le misure previste dalla presente legge-anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono-apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "un coniuge" sono inserite le seguenti: "o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo-le parole: "dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o una dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

b) al secondo comma, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo la parola: "coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

c) al terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole: "all'articolo 87, n. 4" sono aggiunte le seguenti: ", o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla".

23. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera Q è aggiunta, in fine, la seguente:

"Q-bis. Il *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255".

24. Ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33-5, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, ai fini del conseguimento dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, purché gli interessati siano in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo e abbiano effettivamente prestato attività di *caregiver* familiare.

25. Ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 9 che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta la contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico; per un periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

26. Ai *caregiver* familiari in possesso-della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,-della legge 8 agosto-1995, n. 335, è concessa la facoltà di destinare in via sperimentale, per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la-percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre-2005, n. 252, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto agli aventi diritto

nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data di presentazione della relativa richiesta.

27. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica-22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

28. La disposizione di cui al comma 27 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

29. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare di cui alla presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (Istat) provvede a inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di *caregiver* familiare.

30. All'attuazione del comma 29 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2021, al fine di rendere strutturali gli interventi di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 20 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 23, 24 e 25, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33. Il Ministro del lavoro e delle politiche-sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

34. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 33, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo».

22.0.17

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Detrazione fiscale 110 per cento per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche)

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;"

b) all'articolo 121, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo-unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di-500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Nelle regioni italiane definite "zona d'allerta rossa" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2000 il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.19

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: "giugno 2020" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti-dal presente articolo valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.20

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 3, comma 1, numero 12-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "dei velocipedi", sono inserite le seguenti: ", delle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dei tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "ai velocipedi", sono inserite le seguenti: ", alle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e ai tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità";

c) al quarto periodo, le parole: "diversi dai velocipedi" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai velocipedi, dalle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dai tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità,"».

22.0.21

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255; della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

22.0.22

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per fare fronte alle prestazioni assistenziali da fornire alle persone con gravi disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.23

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali per anziani)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo, dalla dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi alle regioni per la realizzazione, all'interno delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie assistenziali per anziani, di ambienti nei quali consentire agli ospiti delle medesime strutture di incontrare i propri familiari, nel rispetto di tutte le vigenti misure atte a contrastare la diffusione del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.24

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti-disagiati)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti

come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1".

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.25

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile

o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono-attività lavorativa e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissata in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

c) Il comma 2 è abrogato.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di-euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;

b) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge-28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,

che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.27

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2. - (Definizione) -1. Ai fini di cui all'articolo 1, Si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale-combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma, unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

22.0.29

LANNUTTI, MORRA, DI NICOLA, TRENTACOSTE, ANGRISANI, PESCO, GIROTTO, ACCOTO, CROATTI, PUGLIA, LEONE, COLTORTI, BOTTO, NATURALE, MARINELLO, PEROSINO, MOLLAME, NOCERINO, PIARULLI, LAUS, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, medici e chirurghi universitari e ospedalieri e docenti universitari)

1. Ai fine di far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, contenere la spesa pubblica pensionistica e assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, nonché di contenere il numero di vacanze di organico, su dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 28 febbraio 2021, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 1 gennaio 2021, nonché dei medici e chirurghi universitari e ospedalieri, docenti universitari che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale. L'età di collocamento a

riposo di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore a settantadue anni.».

22.0.30

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo, dalla dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di trasferire risorse ai comuni per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie, ivi inclusi i pensionati con pensione minima.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli comuni, l'importo massimo del contributo per famiglia e i requisiti di accesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, patta 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

22.0.31

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di promemoria dematerializzato delle ricette)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

2 novembre 2011, restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020».

22.0.32

RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Versamenti del prelievo di cui all'art. 39, comma 13-bis. del decreto-legge n. 269 del 2003 e del canone di concessione)

1. Per le scadenze previste dal 1° novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe, i versamenti del prelievo erariale unico di cui l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli del canone di concessione sono consentiti ai soggetti passivi d'imposta tramite versamenti a saldo, sulla base dei dati effettivi rilevati dalle reti telematiche di collegamento degli apparecchi.

2. I termini originari dei versamenti rateali di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e quelli di cui al comma 1 se antecedenti sono prorogati al 29 gennaio 2021. Resta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 12 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 325 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo».

22.0.33

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi sede di attività giudiziaria)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività necessarie presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.

2. agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.34

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

1. Per tutto il periodo di stato di emergenza nazionale sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Art. 23.

Art. 23

23.1

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1 sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35», con le seguenti: «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.2

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al primo comma sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» con le seguenti: «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.3

GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, PIARULLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Resta ferma» inserire le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine».

Conseguentemente, dopo il comma io aggiungere il seguente: «10-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è soppresso».

23.4

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa verrà trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.5

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indica la fascia oraria in cui la causa è trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.6

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «Le persone chiamate a partecipare all'atto» *fino a:* «presente nel luogo ove si trova il suo assistito.» *con le seguenti:* «La partecipazione dei soggetti di cui al periodo precedente avviene, per quanto concerne la persona offesa e la persona sottoposta alle indagini, ove per quest'ultima non ricorrano misure custodiali, mediante collegamento dallo studio del difensore e, per quanto concerne i consulenti, gli esperti e le altre persone, dai loro uffici. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Il giudice può procedere all'interrogatorio, di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, mediante invito tempestivo alle persone chiamate a partecipare all'atto a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.».

23.7

CUCCA, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, sesto periodo, dopo le parole:* «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», *inserire le seguenti:* «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,»;

2. *al comma 5, settimo periodo, dopo le parole:* «partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e», *inserire le seguenti:* «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,».

23.8

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 2, alla fine del quinto periodo, dopo le parole: «salvo che decida di essere presente nel luogo in cui si trova il suo assistito», *aggiungere in fine:* «o che questi ne chieda la presenza di persona».

23.9

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», *inserire le seguenti:* «al termine del procedimento dando lettura del medesimo,».

23.10

D'ANGELO, PIARULLI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli uffici del giudice di pace.».

23.11

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il giudice in tutti i provvedimenti di fissazione di udienza indica l'effettivo orario o la fascia oraria in cui la causa verrà presumibilmente trattata in relazione al complesso delle attività previste per la medesima giornata.».

23.12

PIARULLI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GAUDIANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis La disposizione di cui al comma 4 si applica, in quanto compatibile, anche alle udienze di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 6, commi 5 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e all'articolo 20, commi 1 e 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. La partecipazione all'udienza di convalida o proroga del trattenimento avviene, per il cittadino extracomunitario, dai locali del centro di permanenza per i rimpatri nel quale lo stesso si trova e, per il cittadino comunitario che non sia stato collocato in un centro di permanenza per i rimpatri, dai locali della questura che ha emesso il provvedimento di allontanamento. In ogni caso, al collegamento assiste, dai luoghi indicati nel periodo precedente, un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.».

23.13

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 5, sostituire le parole: «non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice» *con le seguenti:* «non prevedono attività di istruttoria dibattimentale e, comunque, di assunzione della prova».

23.14

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 5 dopo le parole: «possono essere tenute» aggiungere le seguenti: «, con il consenso dell'imputato e del suo difensore,».

23.15

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il collegamento da-remoto può avvenire anche dal medesimo spazio, seppure da postazioni differenziate, almeno laddove non vi siano strumenti tecnici in dotazione atti a garantire la- videoconferenza con rispetto del distanziamento interpersonale obbligatorio; la persona sottoposta alle indagini, -ovvero l'imputato, possono collegarsi anche autonomamente da una postazione differente da quella del difensore».

23.16

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 5, le parole: «partecipano all'udienza solo» sono sostituite dalle seguenti: «possono partecipare all'udienza, qualora il difensore lo consenta,».

23.17

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441, 523 e 602 del codice di procedura

penale. È escluso altresì l'incidente probatorio di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale».

23.18

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 del codice di procedura penale».

23.19

ROSSOMANDO

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 e 602 del codice di procedura penale».

23.20

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 5, sostituire le parole: «441 e 523» *con le seguenti:* «441, 523 e 602».

23.21

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 5, all'ultimo periodo sopprimere le parole: «salvo che le parti vi consentano».

23.22

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 6, dopo le parole: «Il giudice», aggiungere le seguenti: «ove sia assolutamente impossibile effettuare udienze in presenza».

23.23

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 6, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» aggiungere le seguenti: «, nonché di ricorsi consensuali volti a regolamentare le condizioni di collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio,».

23.24

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al sesto comma, dopo la parola: «comunicazione», aggiungere le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.25

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 6, dopo la parola: «comunicazione» inserire le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.26

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 6 dopo le parole: «espressamente con comunicazione,» inserire le seguenti: «con sottoscrizione autenticata dal difensore,».

23.27

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4 dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In ogni caso di udienza celebrata senza la presenza delle parti o di scioglimento della riserva il cancelliere provvede a comunicare le decisioni assunte dal giudice all'esito dell'udienza. Gli eventuali termini assegnati alle parti in quella sede decorrono dalla data della comunicazione."».

23.28

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 7.

23.29

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Se le parti hanno prestato il consenso allo svolgimento della udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza il giudice, in deroga al disposto dell'art. 221 comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2020 n. 77, può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.30

D'ANGELO, PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Al comma 7, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, nei procedimenti civili e penali,».

23.31

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 7, dopo le parole: «dall'ufficio giudiziario», aggiungere le seguenti: «purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.32

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, in presenza di figli minorenni, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore.».

23.33

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'articolo 221 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei processi dinanzi al giudice di pace il giudice, di ufficio o su richiesta anche di una soltanto delle parti, può disporre che le udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dall'invio di *mail* contemporaneamente agli altri difensori ed al giudice, alla *mail* indicata nel relativo provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*".

7-ter. Nell'articolo 221 comma 4 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, la frase 'se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 del codice di procedura civile' è sostituita dalla seguente: se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto al Sicid del personale di Cancelleria, il giudice può disporre che i difensori delle parti, oltre al deposito telematico delle note scritte, ove ritenute necessarie, procedano al loro scambio mediante *mail* pec inviata anche all'indirizzo istituzionale del giudice, indicato nel provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*».

23.34

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile».

23.35

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'art. 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163 cis c.p.c.) e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti"».

23.36

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 709 del codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"La relativa ordinanza del giudice istruttore è impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello nei modi e nei termini di cui all'art. 707 ultimo comma"».

23.37

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il difensore della parte privata che abbia fatto domanda di discussione orale ai sensi del periodo precedente, entro 5 giorni prima della data fissata per l'udienza, può rinunciare alla richiesta.».

23.38

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, GAUDIANO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

23.39

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 9.

23.40

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, GAUDIANO, PIARULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi di-

sponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.41

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, PIARULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositarsi in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.42

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.43

CIRINNÀ

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia-in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. la copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'intestazione di cui all'articolo 475, ultimo comma, del codice di procedura civile-e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte in cui favore la spedizione è fatta. Il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'ar-

articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.44

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il-nonno comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'intestazione di cui all'articolo 475, ultimo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte a cui favore la spedizione è fatta, il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.45

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa di accertata positività al COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa

in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294, commi secondo e terzo del codice di procedura civile.».

23.46

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA

Al comma 10, sostituire le parole: «e alla magistratura militare» con le seguenti: «, alla magistratura militare e alle altre giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge».

23.47

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali ivi non contemplate».

23.48

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali».

23.49

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il deposito telematico delle note scritte può espletarsi sino al giorno prima dell'udienza. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. In ogni caso, il giudice provvede sulle istanze formulate nelle note scritte entro e non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta.

Se anche una sola delle parti presenta istanza di trattazione orale entro cinque giorni prima dell'udienza, quest'ultima verrà celebrata con le modalità ordinarie.

10-ter. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico».

23.50

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.

10-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.

10-quater. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile».

23.51

D'ANGELO, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "fino al 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,"».

23.52

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, le parole: "se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto del personale di Cancelleria al fascicolo telematico il giudice, nel rispetto del contraddittorio, può disporre che le note di trattazione scritta vengano anche scambiate mediante *mail* da inviarsi pure a lui"».

23.53

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.54

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del

decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.55

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.0.1

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile.».

23.0.2

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile».

23.0.3

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

1. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancorché prorogato a nonna di altre disposizioni di legge, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni».

23.0.4

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Legittimo impedimento per gli avvocati posti in quarantena, isolamento fiduciario o affetti da Covid-19)

1. Gli avvocati posti in quarantena, in isolamento fiduciario, o contagiati dal coronavirus possono avvalersi del legittimo impedimento per Covid-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 dichiarano il legittimo impedimento per Covid-19 mediante posta elettronica certificata (PEC) entro la mezzanotte precedente alla data dell'udienza e sono tenuti ad inviare la dichiarazione di impedimento alla cancelleria del giudice dinanzi a cui è pendente il giudizio, o depositare pari istanza nel fascicolo telematico della causa a cui è impossibilitato a presenziare. Il giorno dell'udienza il giudice adito prende atto della dichiarazione resa dal legale difensore della parte e rinvia la causa».

23.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Screening Covid-19 per l'ordine degli avvocati)

1. L'Ordine degli avvocati di ogni foro stipula, entro 10 giorni dalla pubblicazione della seguente legge, con l'Asl competente per territorio una convenzione al fine di promuovere uno *screening* Covid-19 tra i professionisti iscritti. Lo *screening* Covid-19 deve tenersi entro 10 giorni dalla stipula della suddetta convenzione.

2. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in 3 milioni di euro l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2020 e 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.6

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a i milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

23.0.7

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rinvio espletamento prova testimoniale)

1. Nelle regioni dichiarate "area rossa" con ordinanza del ministro della Salute le udienze civili in cui è prevista l'espletamento della prova testimoniale sono rinviate d'ufficio».

23.0.8

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.9

D'ANGELO, PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.11

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più soggetti l'azione può essere proposta avanti il Tribunale competente per uno dei soggetti legittimati all'azione"».

23.0.12

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di corresponsione dell'indennità di udienza in favore dei magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza».

23.0.13

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012)

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ricadente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70».

23.0.14

D'ALFONSO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 sulle famiglie, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di certezza nei rapporti tra consumatori e finanziatori, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

«Art. 120-*quaterdecies*.1.

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

«Art. 120-*noviesdecies* - (*Disposizioni applicabili*). - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120 comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*».

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies*. - (*Rimborso anticipato*). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte».

1-*bis*. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo».

23.0.15

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)

1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "Covid-19", è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una do-

tazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.16

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

All'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo: "Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per-la durata del periodo neces-

sario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione"».

Art. 24

24.1

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Abrogare i commi 1-2-3-6 e conseguentemente al comma 4 abrogare le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2».

24.2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

I commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente al comma 4 le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2,» sono soppresse.

Conseguentemente il comma 6 è soppresso.

24.3

CUCCA, COMINCINI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli» e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*

24.4

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*
 - b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli»e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*
-

24.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al primo comma sopprimere la parola: «esclusivamente» e sostituire il comma 6 con il seguente:

«Sino alla attivazione del portale del processo penale telematico gli atti di cui al comma 1 potranno essere depositati con le modalità di cui al comma 4.

Si intende escludere comunque l'obbligatorietà del deposito delle richieste ed istanze di cui all'art. 415-*bis* Cpp secondo le modalità esclusivamente telematiche. Non avendo contezza dei tempi di messa in servizio del portale del processo telematico e, quindi, dei tempi di attivazione del deposito di cui al comma 1 della norma, è consentito il deposito via PEC con le modalità di cui al comma 4».

24.6

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la parola: «, esclusivamente».

24.7

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1 sostituire le parole: «, esclusivamente,» con le seguenti: «a mezzo di posta elettronica certificata nonché».

24.8

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Al comma 1, sostituire la parola: «, esclusivamente,» con le seguenti: «mediante posta elettronica certificata ovvero».

24.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 582 c.p.p., dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In alternativa alle modalità previste dal comma 1, l'atto di impugnazione in pdf nativo firmato digitalmente può essere presentato dal soggetto legittimato con invio a mezzo PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea. Il pubblico ufficiale addetto provvede alla stampa dell'atto e vi appone l'indicazione del giorno in cui lo ha ricevuto nella casella PEC dedicata indicando anche la casella PEC del mittente e lo unisce agli atti del procedimento".

1-ter. All'articolo 468 cpp, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria oppure inviare a mezzo PEC alla casella dedicata dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale il processo si celebra, la lista in pdf nativo firmato digitalmente, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame".

1-quater. Ai fini dei depositi, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.depositigiustiziacerti.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».

24.10

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento- informatica firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.

1-ter. Ai fini dei depositi di cui al comma precedente, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.depositigiustiziacert.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».

24.11

CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento informatico firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dall'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.»

24.12

GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, LOMUTI

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, il deposito mediante posta elettronica certificata di cui al presente comma, quando ha ad oggetto un atto di impugnazione, è effettuato esclusivamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»

24.13

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie di cui agli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.».

24.14

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al quarto comma inserire, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie previste dagli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.».

24.15

EVANGELISTA, LOMUTI, D'ANGELO, PIARULLI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164, commi dai a 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, in deroga a quanto disposto al comma 4 dello stesso articolo, la cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato inserisce in ciascun fascicolo ivi previsto solo la copia della sentenza impugnata.

6-ter. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, l'atto di impugnazione, nel formato ricevuto, è altresì trasmesso per via telematica dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al giudice dell'impugnazione, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».

24.16

LONARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli uffici del giudice di pace non ancora dotati del Processo Civile Telematico (PCT) possono ricevere le iscrizioni a ruolo, gli atti, i documenti, le memorie conclusionali e tutte le istanze attraverso la Pec (Posta elettronica certificata) da parte di cittadini, legali difensori CTU e CTP. Le cancellerie provvederanno a rilasciare attraverso la posta elettronica certificata (PEC) attestazione di avvenuto deposito.».

24.17

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n.28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-*quater*.2 è aggiunto il seguente:

"12-*quater*.2-bis. Sino al 31 gennaio 2021, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n; 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle-attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato precedente."».

24.0.1

SANTANGELO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovunque ricorra la parola: "dieci" è *sostituita dalla seguente*: "quarantacinque"».

24.0.2

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma due, sostituire le parole: "dieci giorni" *con le seguenti parole*: "quarantacinque giorni"».

24.0.3

CUCCA, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata delle impugnazioni nei procedimenti di prevenzione)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 159 del 2011, dopo la parola: "entro" sostituire la parola: "dieci" con la parola: "trenta"».

24.0.4

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forane e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniqualevolta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna.».

24.0.5

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 585 del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) del presente comma si intendono aumentati di ulteriori giorni 30 nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice."».

24.0.6

SANTANGELO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 585, primo comma, del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) si intendono aumentati di ulteriori trenta giorni nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice"».

24.0.7

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 155-bis.

(Rimessione in termini)

1. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere ai-Presidente del Tribunale di essere rimessa-in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore"».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.

24.0.8

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Rimessione in termini)

Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile.»

24.0.9

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 184-ter.

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato-per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza"».

24.0.10

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 83 - (*Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*).
- 1. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini *ex* articolo 163-*bis* del codice di procedura civile e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti"».

24.0.11

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del Codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a-quello del decorso della

malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario"».

24.0.12

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno-, di concerto con il Ministro dell'economia e delle-finanze; da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

24.0.13

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Art. 25

25.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

All'articolo 25, comma 2, le parole: «omesso ogni avviso» sono sostituite dalle parole: «notificato idoneo avviso».

25.2

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. È abrogato l'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2016 n.168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197"».

Art. 26

26.1

MANTOVANI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-*ter*. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

26.0.1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, le prove del concorso pubblico già avviato per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta possono essere concluse anche mediante un'unica prova scritta inerente le materie oggetto di esame».

Art. 27

27.1

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti dai seguenti:*

«1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile

garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.2

PITTELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora una delle parti faccia richiesta di discussione orale. In tali casi lo svolgimento dell'udienza è rinviata fino a-I-la fine- della cessazione degli effetti della dichiarazione di emergenza nazionale da Covid-19.».

27.3

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 2.

27.4

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza

per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.5

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione-con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in-decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia-già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione-per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al-periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.6

VONO, CONZATTI, COMINCINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia fissata discussione in pubblica udienza o sia formulata l'istanza apposita nei termini indicati in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che un difensore manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 2 le parole da: «Nel caso in cui sia richiesta» fino alla fine del comma sono soppresse.

27.8

PITTELLA, MANCA

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tra i difensori abilitati si intendono ricompresi anche i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES" , sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"».

27.9

Assuntela MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la causa è rinviata a nuovo ruolo e l'udienza è fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.».

27.10

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la-causa sarà rinviata a nuovo ruolo e l'udienza sarà fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.».

27.11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 3.

27.0.1

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

Le udienze dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, in cui il difensore di una delle parti, dell'imputato o della parte civile, sia sottoposto a isolamento o a quarantena e comunque affetto da sintomatologia invalidante da Covid-19, sono rinviate se calendarizzate nel periodo di isolamento o quarantena suddetti. Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio, certificato dell'Asl che impone l'isolamento, ovvero autocertificazione di autoisolamento e di sussistenza di sintomatologie invalidanti.

La ricalendarizzazione delle suddette udienze avrà una trattazione preferenziale.

La sintomatologia da Covid-19 che renda impossibile all'Avvocato di svolgere attività professionale, comprovata da autocertificazione, è motivo di richiesta di rinvio di scadenze e termini processuali che cadono nel periodo di malattia, ovvero di richiesta di rimessione in termini.

Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio autocertificazione dell'impossibilità assoluta di attendere al proprio ufficio.

Il difensore, incorso in decadenza nel periodo di isolamento per incapacità assoluta a svolgere attività difensiva, dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 7, dal giorno successivo in cui è cessato l'impedimento, autocertificato dal difensore, al deposito nella cancelleria del Giudice, di istanza di rimessione in termini.».

27.0.2

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di impedimento del difensore a comparire in udienza)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 gennaio 2021, quando il difensore non si presenta all'udienza e risulta dalla trasmissione, anche per via telematica, di documentazione che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento derivante dall'obbligo di quarantena ovvero dall'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria disposti dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza disponendo, ove occorra, ogni conseguente provvedimento.

2. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando la parte chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.».

27.0.3

PITTELLA

Dopo l'articolo, li aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al

comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

27.0.4

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, le parole: "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni« sono sostituite dalle seguenti: »a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità."».

27.0.5

COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

27.0.6

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.».

27.0.7

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 44.6/1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deduci-

bili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.».

27.0.8

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a :frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"2-*ter.* La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.
(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovra indebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovra indebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore

di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1*. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui al-

l'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

3) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

"L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4 quater".

4) dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente

"4-*quater*. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-*ter* propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano".

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente comma 7-*bis*:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.
(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, 'in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia- in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

27.0.9

STEGGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

27.0.10

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Azioni di finanziamento)

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo collima, lettera *g*) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione dell'operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

27.0.11

DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'emendamento non comporta nuovi oneri per lo Stato in quanto le risorse si rinvengono dal bilancio dell'Ente locale».

27.0.12

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure straordinarie per incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione anche tramite procedure telematiche)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari anche a causa dell'emergenza sanitaria, in tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza sanitaria, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di pace, di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. La mediazione potrà essere svolta anche mediante procedure telematiche secondo la normativa vigente in materia. Per l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari, l'università, gli ordini forensi, gli organismi di mediazione iscritti al registro del Ministero della giustizia, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio.

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché fino al 31 dicembre 2022 come misura straordinaria anche in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia".

c) all'articolo 8, al fine del comma 4, è aggiunta la seguente frase: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio".

d) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente: "5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal com-

ma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegue oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti"».

27.0.13

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 27-bis.

1. Le condotte dei soggetti preposti, a qualsiasi titolo, alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non determinano responsabilità di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa in quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare dal pericolo attuale di un danno grave alle persone, sempre che le condotte siano proporzionate al pericolo».

Art. 28

28.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sopprimere l'articolo.

28.2

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma dopo le parole: «durata superiore» aggiungere le seguenti: «e fino al 50 per cento in più rispetto».

28.3

RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo si tratti di condannata per reati di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale».

28.4

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «il 31 gennaio 2021».

28.5

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

Art. 29

29.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sopprimere l'articolo.

29.2

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2020», *con le seguenti:* «31 gennaio 2021»;

b) *sostituire le parole:* «e che siano stati assegnati», *con le seguenti:* «o che siano stati assegnati».

29.3

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», *con le seguenti:* «fino alla data del 31 gennaio 2021».

29.4

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, dopo le parole: «e dagli articoli», *aggiungere le seguenti:* «600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-oc-ties,».

Art. 30

30.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sopprimere l'articolo.

30.2

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».*

b) *al comma 3, le parole: «è applicata» sono sostituite le seguenti: «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;*

c) *al comma 6, dopo le parole: «alla attivazione delle procedure di controllo» sono inserite le seguenti: «, ove previste nel provvedimento concessivo».*

30.3

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinnea, le parole:* «del 31 dicembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica»;

2) *alla lettera d), dopo le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», *sono aggiunte le seguenti:* «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;

3) *alla lettera e), dopo le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», *sono aggiunte le seguenti:* «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».

b) *al comma 3, le parole:* «è applicata» *sono sostituite le seguenti:* «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «alla attivazione delle procedure di controllo» *sono inserite le seguenti:* «, ove previste nel provvedimento concessivo».

30.4

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «31 gennaio 2021», *e sopprimere le parole:* «, su istanza,»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:* «e) detenuti che, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno»;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

30.5

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla data del 31 gennaio 2021».

30.6

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: «quando in caso di cumulo...», fino al termine del periodo.

30.7

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, lettera e) sopprimere l'inciso «, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.».

30.8

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 2, aggiungere alla fine il periodo: «o che sussistano concrete possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o possa commettere altri delitti».

30.9

D'ANGELO, PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore» con le seguenti: «, tenuto conto del rischio di esposizione al contagio da COVID-19 e, a parità di rischio, a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore».

30.10

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 è aggiungere infine il seguente periodo: "Nei casi previsti dal presente comma, la suddetta somma è impiegata primariamente dallo Stato per il pagamento delle spese legali del processo a carico del condannato, nonché dell'eventuale risarcimento del danno disposto in sede civile, qualora il soggetto risultasse ancora inadempiente".

9-ter. Al comma 3 dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 26 giugno-2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 le parole: "nella misura prevista" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura e nelle modalità previste"».

30.11

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istanze indirizzate dai soggetti condannati al magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 1 del presente articolo, dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché tutte le istanze e i reclami indirizzati al magistrato di sorveglianza previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 27,00, anche se avanzati da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.».

ORDINE DEL GIORNO

G30.100

CUCCA, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

premesso che:

l'articolo 30, commi 3, 4 e 5, prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva vada applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico);

tale modalità di controllo, particolarmente invasiva, si è dimostrata anche di difficile applicazione, posto che molti istituti penitenziari non dispongono delle strumentazioni necessarie e, ciò, potrebbe portare alla mancata attuazione delle disposizioni relative all'espiazione della pena detentiva in regime domiciliare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare modalità di controllo alternative a quella del braccialetto elettronico e, in subordine, ad attivarsi per garantire la disponibilità di tali dispositivi presso tutti gli istituti penitenziari.

EMENDAMENTI

30.0.1

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, la detrazione di pena concessa con la libera-

zione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2020:

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espia to la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.2

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, è sospesa l'emissione dell'ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da scontare non superi il limite di quattro anni per

effetto di quanto previsto dall'articolo 656 comma 4-*bis* del codice di procedura penale.

3. Il rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione non si applica nel caso di sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.3

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 54 e limitatamente alle persone condannate in stato di libertà, è sospesa la trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione».

30.0.4

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)

1. All'articolo 80, comma i del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola: «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.5

D'ANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.6

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione sulla malversazione a danno dello Stato sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche)

1. Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei contributi di cui agli articoli precedenti e delle misure di sostegno all'economia, con speciale riferimento a quelle previste nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 316-bis, primo comma:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) All'articolo 316-ter, primo comma, primo periodo:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

c) All'articolo 640-bis, primo comma:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati"».

2. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali"».

30.0.7

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)

1. All'articolo 419, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione".

2. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.8

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, ABATE, LANZI, MININNO, MORONESE, VANIN, CASTELLONE, MATRISCIANO, CAMPAGNA, DE LUCIA, L'ABBATE, LUPO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti"».

30.0.9

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)

1. All'articolo 576, comma 1, numero 5-bis) del codice penale, la parola: "ovvero" è soppressa e, in fine, dopo le parole: "del servizio", sono inserite le seguenti: "ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari"».

30.0.10

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-quater, primo comma del codice penale, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari"».

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari"».

30.0.11

D'ANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2-*quater*, lettera *b*) la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-videoregistrati"».

30.0.12

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2-*quater*.2 la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-video-registrati"».

Art. 31

31.1

CONZATTI, COMINCINI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «organi territoriali», sono inserite le seguenti: «e del Consiglio nazionale»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «adottato dal» sono sostituite dalla parola: «del»;*

(iii) *al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».*

b) al comma 2:

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «il Consiglio nazionale,» sono inserite le seguenti: «per gli ordini professionali che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «prevedere e» e «modalità telematiche di votazione» sono soppresse;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga alle disposizioni del predetto decreto, la composizione, e l'elezione del Consiglio degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale in attuazione dei principi di semplificazione, economicità e riduzione del contenzioso elettorale, specializzazione professionale e tutela del genere meno rappresentato».*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le previsioni regolamentari introdotte in forza del precedente comma si applicano, per la prima volta, senza tener conto del mandato elettorale in corso».

d) al comma 3:

(i) *al primo periodo, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei consigli territoriali e nazionale in scadenza»;*

(ii) *al primo periodo la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1».*

31.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2, si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in

vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.

3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'art. 3 della Legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti».

31.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 2 e 3 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 2. e 3., le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data del 29 Ottobre 2020 sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature».

31.4

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

- i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;
- la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata *on-line*;
- l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in forma elettronica;
- non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «giustizia» aggiungere le seguenti: «nonché in materia di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci degli organi territoriali».

ORDINE DEL GIORNO

G31.100

MANCA, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1994),

premesso che:

il 4 novembre 2020 la Giunta delle elezioni ha verificato, e in pari data l'Assemblea della Camera dei deputati ne ha avuto comunicazione, che si è reso vacante un seggio di deputato nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana;

che, pertanto, ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, occorre procedere alle elezioni suppletive del seggio rimasto vacante, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21-*ter*, commi da 1 a 6, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

considerato che:

in base alla disciplina a regime le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla dichiarazione della vacanza da parte della Giunta delle elezioni e che pertanto il termine massimo entro il quale esse devono essere svolte è il 31 gennaio 2021 (ultima domenica utile rispetto alla data del 2 febbraio 2021, novantesimo giorno dal 4 novembre);

in relazione a tale termine del 31 gennaio 2021, i comizi devono essere convocati, ai sensi dell'articolo 21-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e che ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 11, i sindaci dei comuni interessati devono dare notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi;

conseguentemente, entro il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la data del voto si deve provvedere alla presentazione delle relative candidature;

ritenuto che:

sulla base della suddetta disciplina a regime, pur considerando il 31 gennaio 2021 quale termine ultimo entro il quale svolgere le elezioni suppletive del seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati, il relativo procedimento elettorale dovrebbe avviarsi sin dalla data del 12 dicembre prossimo venturo con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione delle elezioni stesse;

considerato, tuttavia:

il permanere della gravità della situazione epidemiologica mondiale connessa alla diffusione del virus COVID-19 e della nuova significativa recrudescenza del contagio anche nel nostro Paese, che ha determinato la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021 e l'adozione da parte del Governo di recenti ulteriori rigorose misure di contenimento del suddetto processo epidemiologico;

che la Toscana è stata dichiarata zona rossa e che pertanto il territorio regionale sarà assoggettato ad ulteriori limitazioni della circolazione e della mobilità connesse al processo di contenimento del contagio;

che occorre comunque assicurare l'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini; visti:

i recenti provvedimenti normativi d'urgenza con i quali è stato disposto il differimento di altre consultazioni elettorali previste per l'anno 2020;

la proposta emendativa presentata per l'esame del disegno di legge in seno alle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, con la quale si prevede che le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica si svolgono, in deroga, entro il 31 marzo 2021;

ritenuto:

ragionevole considerare, sin da ora, che tale proposta emendativa trovi piena condivisione nell'ambito di queste Commissioni riunite, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo;

che occorre comunque tener conto che il disegno di legge deve essere convertito entro la data del 27 dicembre 2020 e che le eventuali modifiche aggiuntive del testo entrerebbero in vigore non prima della data del 28 dicembre p.v.;

che tale termine si sovrappone rispetto alle date entro le quali è previsto debba svolgersi, a disciplina vigente, il procedimento elettorale;

che l'avvio del suddetto procedimento elettorale secondo le norme attualmente vigenti potrebbe comportare, per alcuni adempimenti, quali ad esempio la raccolta delle sottoscrizioni e la presentazione delle candidature, fenomeni di assembramento da evitare per scongiurare la diffusione epidemiologica,

impegna il Governo:

in coerenza con le politiche governative di contenimento della diffusione epidemiologica già adottate con riferimento ad ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, nell'ipotesi di approvazione dell'emendamento di cui in premessa, ad attivare il procedimento per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, in conformità alla nuova disciplina prevista dalla legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

EMENDAMENTI

31.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvo i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3 e 52, comma 1, lett. *b*) e *c*), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in ordini territoriali soppressi.".

2. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce 1 commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-bis, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati".

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. *p*).".

b) al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis*." e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 7".

c) al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis*".

4. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".

5. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, al comma 13 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. *b*) e *c*), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie."».

31.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*, Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere

assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale possono essere eletti 'per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 52, comma 1, lett. *b)* e *c)*, nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse da quelle in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in Ordini territoriali soppressi".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m-bis)* predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni."

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni".

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio nazionale.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: (*e dell'equilibrio tra i generi*");

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni."

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie".

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

31.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'aditolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al

primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

31.0.4

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.5

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al DL 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.6

TESTOR, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

31.0.7

PIARULLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Differimento del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, in scadenza il 31 gennaio 2021 è differito al 31 gennaio 2022.».

31.0.8

PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità "Il Forteto"

ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma i, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma i sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.».

Art. 32

32.1

RUFA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280» con le seguenti: «l'ulteriore spesa di euro 87.761.547, di cui euro 72.457.280»;

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1912.

32.2

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determi-

nazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

1-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

32.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguente:

«1-bis. - (*Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate*) - 1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, per il periodo di cui al comma 1, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.512.039,2 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.

2. Agli oneri derivanti dalla presente-disposizione, pari a euro 5.512.039,2 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.4 (testo 2)

VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione

del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario

svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quinquies. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

32.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* L'articolo 73, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

"1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690 e quelli riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, nonché ufficiali, sottufficiali; e graduati in servizio nelle Forze Armate, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge".

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sono abrogati.».

32.6

CAMPARI, CORTI, SAPONARA, BORGONZONI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la funzionalità dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì e per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi di sicurezza dello scalo e delle frontiere nell'aeroporto, la dotazione organica della Questura di Forlì è incrementata di 30 unità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le esigenze legate all'apertura dell'aeroporto, allo scopo utilizzando anche le richieste di trasferimento verso la provincia di Forlì-Cesena e l'immissione in ruolo degli allievi agenti del 209° della Polizia di Stato.

3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

32.0.1

CONZATTI, COMINCINI, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito con il seguente:

"Art. 1091, *(Ricostruzione della carriera)*, 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o del pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-bis, valutato in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.2

TRENTACOSTE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. All'articolo 1091 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: "La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La ricostruzione di carriera di cui ai commi 1 e 2 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091. - *(Ricostruzione della carriera)* - 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza dei corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-bis, valutato in 5.000 euro per l'anno 2020 e in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.4

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applicano anche agli operatori dei Vigili del fuoco.

2. All'articolo 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

32.0.5

MANTOVANI, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo".

2. Agli oneri derivanti dal comma i, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

32.0.6

MANTOVANI, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispetti-

vamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1 del presente decreto».

32.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità

finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.9

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità del servizio scolastico per i nidi e scuole dell'infanzia comunali in questa fase emergenziale da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale educativo, insegnante e ausiliario disposte dei comuni a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e fino alla fine dell'emergenza sanitaria, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le assunzioni a tempo determinato del personale educativo, insegnante e ausiliario, effettuate, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di sospensione delle attività didattiche e educative in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale educativo e insegnante a tempo determinato dei comuni assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile».

32.0.10

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività cor-

relate alla fase post emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di un anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri due anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa».

32.0.11

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente -richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.32-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e *5-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e. non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.13

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e *5-bis*-, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incen-

tivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.14

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.15

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.16

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per i Comuni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbi-

sogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

32.0.17

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga adempimenti intermediari in isolamento sanitario obbligatorio)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

32.0.18

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Società in house)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in fase emergenziale, con determinazione del direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa può costituire società di capitali, di cui è Amministratore Unico il direttore generale dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e

dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia».

32.0.19

SANTANGELO, LOREFICE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per le imprese operanti nei comuni maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dell'impatto sull'economia locale derivante dalla gestione del fenomeno dei flussi migratori, nonché delle correlate misure di sicurezza sanitaria adottate in via specifica nel contesto dell'emergenza pandemica, al fine di tutelare il tessuto economico nei comuni di Lampedusa e Linosa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Messina, Porto Empedocle, Siculiana, Vizzini e Augusta, alle imprese aventi la sede operativa nei territori dei predetti Comuni, per il periodo compreso dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni dodici e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima-dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente al 23 febbraio 2020, ovvero, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2020, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse pari a zero, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso un contributo a fondo perduto, in alternativa ai finanziamenti agevolati.

2. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente sono stabiliti, nel rispetto dell'importo di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Qualora i soggetti beneficiari di cui al comma 1 non abbiano adempiuto ad obbligazioni, anche assunte in via di regresso o di garanzia, per impossibilità sopravvenuta in ragione del mancato rispetto da parte delle banche o degli intermediari finanziari delle previsioni di cui al presente articolo, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso

l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

32.0.20

SANTANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interventi finanziari per garantire la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo di cui all'articolo 42-*bis*, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, altresì, per il Comune di Trapani.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo articolo 42-*bis*, comma 8.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 375.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.21

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

1. Ai fini di agevolare la prosecuzione del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all'emergenza

epidemiologica in corso, all'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4 sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

32.0.22

GALLIANI, BARBONI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, FERRO, GALLONE, MALLEGNI, Alfredo MESSINA, MODENA, RIZZOTTI, SERAFINI, SICLARI, TOFFANIN, GIRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 il 7° e 8° comma sono abrogati.».

32.0.23

DI GIROLAMO, LUPO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario.

2. All'articolo 4-*ter*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "non dirigenziale";

b) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa, con oneri a carico del Commissario straordinario, per lo svolgimento di determinati compiti o per l'attribuzione di specifiche responsabilità."

3. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Art. 33

33.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo le parole: «le Regioni a statuto speciale» aggiungere le seguenti: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

33.2

GALLONE

Dopo il comma I inserire il seguente I-bis:

«1-bis. All'art. 28-*quinquies* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti "di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

33.0.1

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"».

33.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue; "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

33.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».
-

33.0.4

PARRINI, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga dei permessi per i Sindaci)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020"».

33.0.5

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

b) al comma 5 dopo le parole: "di bilancio" aggiungere le seguenti "dei comuni, delle province e delle città metropolitane"».

33.0.6

BOTTICI

Dopo il comma 1, è inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

1-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

1-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *1-bis* entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma *1-bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

1-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

1-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

1-novies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *1-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *1-quinquies*.».

33.0.7

MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione 'vigente a carico delle regioni a statuto ordinario per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 789- 790, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo-la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47

Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

».

33.0.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione-vigente a carico-delle regioni a statuto ordinario, per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, commi 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del-debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37

Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

».

33.0.9

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

33.0.10

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

33.0.11 (testo 2)

LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga delle concessioni relative ad immobili comunali in favore di associazioni culturali, società, nonché enti del terzo settore)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, i Comuni possono concordare con le associazioni, società ed enti del terzo settore a cui hanno affidato immobili in concessione per lo svolgimento delle loro attività, ove le stesse ne facciano richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore ad ulteriori due anni, in modo da favorire la ripresa delle loro attività e il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. La revisione del rapporto concessorio di cui al comma 1 può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle loro attività e ai minori proventi dovuti alla chiusura al pubblico o agli utenti delle attività all'interno degli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.»

33.0.12

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Le assegnazioni di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione volontaria o imposta dalla legge di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

33.0.13

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche attraverso allunga-

menti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023; e l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

33.0.14

LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Costituzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di società di capitali che possono operare in regime di affidamento diretto)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per far fronte agli effetti dell'emergenza epidemica da COVID-19, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione adottata dal direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, può costituire società di capitali, anche consortili, in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'organo amministrativo delle società di cui al primo comma è costituito dal direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Alle società di cui al comma 1, ove ricevano affidamenti diretti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si applica la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n.175.

4. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia.».

33.0.15

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

33.0.16

LA MURA, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

33.0.17

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.18

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedi-

menti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.19

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA, PEROSINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli

adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.20

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Felino restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.21

COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.22

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle

imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.23

PEROSINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle

imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008; n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui ai presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. AI fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.24

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle

imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invi-talia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.25

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire all'INAIL i ristori per le attività di verifica sospese dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSNG) di qualunque capacità installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono responsabili dei dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL e sono tenuti a conservarli per un periodo di 20 anni.

2. I proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL-installati in Italia indicando, per ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere eseguita entro il termine di gg. 15 dal primo riempimento, anche in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare - del contratto di somministrazione - di GPL.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m³ e dovranno essere eseguiti in conformità alle seguenti disposizioni normative e tecniche: *a*) le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 2004, *b*) le disposizioni di cui al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005, *c*) le norme tecniche UNI EN 16809:2019 ed UNI EN 13018:2016.

6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto sarà adottato apposito decreto per la commisurazione dei ristori da riconoscere all'INAIL in funzione del numero di serbatoi non sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 64-*bis* della legge 10 settembre 2020 n. 120, così come risultanti dall'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi per GPL».

33.0.26

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda,

definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

33.0.27

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per le situazioni di disequilibrio contrattuale insorte successivamente alla conclusione dell'accordo nella ristorazione, si applica a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016».

33.0.28

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perfluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 31/12/2021 la rimozione di detti materiali.

2. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi.

3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione culturale locale.

4. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata.

5. I fondi necessari saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni.

6. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri-forestali di competenza».

33.0.29

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si estendono alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

33.0.30

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 33-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 34

G34.100

ROMEO, DE BERTOLDI, BERNINI, BAGNAI, CALANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, PEROSINO, MONTANI, PICHETTO FRATIN, DE CARLO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, con specifico riferimento all'incremento della richiesta di ospedalizzazione e di trattamenti di terapia intensiva, il Governo ha adottato misure ancor più restrittive con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, e mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale, soprattutto nelle realtà maggiormente colpite, determinando altresì la necessità di un nuovo intervento di sostegno economico, adottato con il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

in particolare, il Parlamento negli scorsi mesi ha autorizzato tre scostamenti di bilancio, per un totale, nel 2020, di ulteriori 100 miliardi di euro di indebitamento netto, e che tale cifra appare ancora oggi insufficiente a so-

stenere tutte le misure economiche necessarie a garantire la sopravvivenza di grandissima parte delle attività economiche nazionali,

impegna il Governo:

a comunicare al Parlamento, con riferimento agli stanziamenti derivanti dagli scostamenti di bilancio già autorizzati per: i provvedimenti economici emergenziali, a quanto ammontino le giacenze di tesoreria ancora disponibili, e a presentare al Parlamento, nell'immediato futuro, una nuova Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che aggiorni il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, vincolata ad un reale e concreto coinvolgimento del Parlamento nella definizione degli interventi e degli stanziamenti ad essi necessari, al fine di rendere efficaci le misure di sostegno al reddito di lavoratori e famiglie, alle imprese, al Sistema Sanitario Nazionale e all'istruzione, nonché a valorizzare altresì, per il tramite della Presidenza delle Commissioni, il ruolo del Parlamento nella predisposizione delle misure dirette al sostegno delle attività economiche duramente colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria.

EMENDAMENTI

34.0.1

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

2) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.0.2

RIPAMONTI, BERGESIO, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in favore delle regioni Piemonte e Liguria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020)

1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alle date del 2 o 3 ottobre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o di lavoro ovvero la sede legale nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nella regione Piemonte, e della provincia di Imperia, nella regione Liguria, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle medesime date del 2 e 3 ottobre 2020, le disposizioni degli articoli 1, 7, 8, 15 e 17 del presente decreto si applicano secondo i seguenti parametri:

a) ai fini dell'individuazione del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA, di cui all'articolo 1, la percentuale di calcolo rispetto al fatturato del corrispondente mese del 2019 è raddoppiato e comunque non può essere inferiore a 2000 euro per le persone fisiche e a 4000 euro per i soggetti diversi;

b) il beneficio individuato all'articolo 7, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal decreto previsto dal medesimo articolo, è raddoppiato;

c) il credito d'imposta, previsto dall'articolo 8, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda è elevato al 100 per cento del canone;

d) la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, prevista dall'articolo 15, è raddoppiata;

e) l'indennità prevista per i lavoratori sportivi di cui all'articolo 17, è raddoppiata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse di cui all'articolo 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.».

34.0.3

TESTOR, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
